

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.46-2024/PC

LA REVOCA E LA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE NOTARILE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 149/2022

di Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo

(Approvato dal Gruppo di lavoro sulla "Riforma della Volontaria Giurisdizione" il 6 giugno 2024)

Abstract

Gli Autori, dopo essersi soffermati sulla tematica della revoca/modifica dei provvedimenti camerali in genere, ricostruiscono il nuovo istituto della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 alla luce delle significative differenze e peculiarità di questo istituto rispetto a quello di carattere generale, nonché di una indagine di ordine giurisprudenziale. Viene esclusa, in particolare, la possibilità della revoca/modifica d'ufficio dell'autorizzazione notarile e vengono delimitati i confini del nuovo istituto introdotto dal legislatore anche sotto il profilo dei "motivi" in forza dei quali può essere disposta la revoca/modifica di un'autorizzazione notarile. Sotto quest'ultimo profilo, e sotto quello dei limiti di ordine temporale, viene altresì approfondita la problematica dei rapporti fra revoca/modifica e reclamo di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022.

Sommario

Premessa di carattere generale

SEZIONE I

LA REVOCA E LA MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO IN GENERE (L'AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE)

1. Le principali questioni controverse. 2. La revocabilità e modificabilità dei provvedimenti camerali in ogni tempo: ragione giustificatrice. 3. I motivi di revoca e modifica. 4. Il regime temporale della revoca o modifica. 5. I soggetti legittimati a richiedere la revoca o la modifica e l'eventuale sussistenza del potere del giudice di disporre d'ufficio la revoca o la modifica dell'autorizzazione

SEZIONE II

LA REVOCA E LA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE NOTARILE NELLA GIURISPRUDENZA E NELLE PRASSI

1. L'indagine giurisprudenziale. 2. La revoca dell'autorizzazione notarile con riguardo ai poteri del notaio autorizzante. 2.1 La nomina del curatore speciale da parte del notaio autorizzante. 2.2 La revoca dell'autorizzazione per mancanza del parere del giudice tutelare in caso di beni ereditari; 2.3 La revoca dell'attribuzione della rappresentanza esclusiva ad uno dei genitori alla luce dell'art. 320, comma sesto, c.c.; 3. La revoca per la mancanza dei presupposti sottesi alla autorizzazione. 4. La carenza di istruttoria o di motivazione dell'istruttoria. 5. La revoca e la modifica nelle prassi. 6.

SEZIONE III

LA REVOCA E LA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE NOTARILE: PECULIARITA' E RICOSTRUZIONE DEL NUOVO ISTITUTO INTRODOTTI DAL LEGISLATORE

1. Risultati dell'indagine complessiva condotta. 2. Le peculiarità dell'autorizzazione notarile di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022. 3. L'art. 21 d.lgs. 149/2022 non attribuisce al giudice tutelare un potere di controllo sistematico su tutte le autorizzazioni notarili. 4. Segue: conseguente necessità di delimitare le ipotesi in cui è astrattamente ipotizzabile la revoca/modifica d'ufficio di un'autorizzazione notarile. 5. Le peculiarità della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile rispetto alla revoca/modifica di cui all'art. 742 c.p.c. 6. L'art. 21 d.lgs. 149/2022 non attribuisce al giudice tutelare un potere d'ufficio di revocare o modificare l'autorizzazione notarile, né di procedere ad una revoca/modifica di quest'ultima sulla base di una nuova valutazione delle circostanze già dedotte e/o esaminate dal notaio autorizzante. 7. Segue: la necessità di coordinare il rimedio della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile con quello del reclamo. 8. Il limite assolutamente invalicabile della revoca/modifica: i confini del potere autorizzatorio attribuito dalla legge al notaio (o al giudice). 9. Il limite temporale ultimo della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile. 10. Consumazione del potere autorizzatorio notarile e possibilità di concedere una nuova autorizzazione avente un contenuto differente dalla precedente.

PREMESSA DI CARATTERE GENERALE

La tematica della revoca/modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione rappresenta, tradizionalmente, una delle tematiche maggiormente discusse con riferimento al procedimento cd. camerale di cui agli art. 737 ss. cod. proc. civ.

A fronte dell'attribuzione al notaio, con l'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022, di una competenza concorrente con quella dell'autorità giudiziaria a rilasciare «le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari» (art. 21, comma 1) ¹, detta tematica è divenuta ancor più articolata e controversa in ragione delle peculiarità proprie dell'autorizzazione notarile rispetto a quella giudiziale.

¹ Mentre «restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale» (art. 21, comma 2).

L'art. 21, al comma 6, si limita a prevedere che le autorizzazioni notarili «*possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca*».

Per un verso, si attribuisce, dunque, al giudice tutelare il potere di modificare o revocare in ogni tempo le autorizzazioni notarili.

Per altro verso, si riprende la “valvola di sicurezza” prevista nell’ambito della tutela camerale dall’art. 742 c.p.c., che pone espressamente un limite all’efficacia retroattiva della revoca o della modifica del provvedimento autorizzativo in relazione ai diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni stipulate prima dell’esercizio della revoca o della modifica.

La lettera della norma solleva, sotto entrambi i profili di cui sopra, un interrogativo di fondo, ossia se, con riferimento alla peculiare ipotesi che ci occupa, possa trovare integrale applicazione (o piuttosto solo in parte, e se del caso in quale parte) la disciplina di carattere generale di cui al codice di rito civile (art. 742 c.p.c.) e le relative elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali.

E’ quanto avremo cura di indagare, con il presente contributo, con riferimento al potere del giudice tutelare di revocare o modificare le autorizzazioni notarili «per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari».

Esula, dunque, dal presente contributo ogni indagine relativa alla suddetta “valvola di sicurezza” di cui all’art. 742 c.p.c., appena più sopra richiamata e testualmente ripresa dall’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022.

L’indagine prenderà le mosse, inevitabilmente, dalla disciplina di carattere generale della revoca/modifica dei provvedimenti camerali in genere (art. 742 c.p.c.), per poi soffermarsi sulle prassi, sulla giurisprudenza e sulla dottrina esistenti con specifico riferimento alla revoca/modifica delle autorizzazioni notarili, così da poter concentrare, infine, la nostra attenzione sull’istituto indagato in una prospettiva di ordine ricostruttivo.

A tal fine occorrerà soffermarsi preliminarmente anche sulle peculiarità proprie della revoca/modifica dell’autorizzazione notarile rispetto all’istituto, di carattere più generale, della revoca/modifica dei provvedimenti camerali di cui all’art. 742 c.p.c.

A tal proposito occorre altresì aver ben presente, a monte, come nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un istituto che si inserisce nell’ambito di un intervento legislativo di ben più ampia portata, talvolta definito epocale, che si colloca, a sua volta, nell’ambito di un disegno, anche di respiro internazionale, relativo alla protezione dei diritti dei soggetti più fragili e per questo sottoposti a misura di protezione.

In particolare, come rilevato in dottrina ², è in atto un importante cambiamento degli equilibri tra la libera determinazione del privato e l'intervento dello Stato, manifestato, ad esempio, dai principi espressi nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, i quali esprimono due esigenze:

- rispettare ove possibile la volontà e i desideri dell'interessato sulle azioni da intraprendere anche quando questi non raggiungano il risultato idealmente migliore;
- assegnare all'intervento dell'autorità pubblica un ruolo strumentale e non sostitutivo della volontà e dei desideri della persona sottoposta a misura di protezione.

Il tentativo di cogliere i tratti caratterizzanti di un nuovo istituto introdotto dal legislatore nell'ambito di un intervento legislativo di più ampia portata e grosso impatto che si connota nei termini appena più sopra indicati, non può dunque prescindere anche dal dare adeguato rilievo a questo profilo e, conseguentemente, anche alle peculiarità che connotano l'autorizzazione notarile rispetto all'autorizzazione giudiziale, nonché ai "motivi" che hanno spinto il legislatore ad attribuire le nuove funzioni di cui si discute al notaio, quale pubblico ufficiale che, tradizionalmente, è contraddistinto nel nostro ordinamento da terzietà ed imparzialità e, dunque, nel caso di specie anche dalla sua neutralità rispetto agli interessi oggetto dell'autorizzazione strumentale rispetto all'atto da stipulare. E' questo, a ben vedere, il fondamento ultimo della scelta effettuata dalla riforma Cartabia, a fronte della ormai conclamata e perdurante crisi della giustizia civile.

Ancora una volta il legislatore, al fine di tentare di superare questa crisi, ha individuato nel notaio un interlocutore privilegiato in ragione delle caratteristiche proprie di questa figura nel nostro ordinamento e delle conseguenti potenzialità a svolgere un ruolo significativo anche in ambito processuale e, segnatamente, con riferimento al processo civile ³.

² TURRONI, *Le sfere mobili della giurisdizione. Le autorizzazioni affidate al notaio e qualche esperienza d'Oltralpe*, in *Riv. trim. dir.proc. civ.*, 4, 1, 2023, 1211

³ Con riguardo alla funzione processuale del notaio, cfr. in dottrina i contributi di: VOCINO, *La funzione processuale del notaio*, in *Riv. del notariato*, 1956, 1 ss.; GRASSO, *La funzione del notaio e la tutela stragiudiziale dei diritti*, in *Riv. del notariato*, 1971, 17; MASCHERONI, *Sulla funzione processuale del notaio*, in *Riv. del notariato*, 1962, 207; SATTA, *Poesia e verità nella vita del notaio*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, 264 ss.; JANNUZZI, *La funzione del notaio nel processo*, in *Riv. del notariato*, 1953, 430 ss.; CARNELUTTI, *La figura giuridica del notaio*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1950, 921 ss.; NIGRO, *Il notaio nel diritto pubblico*, in *Riv. del notariato*, 1979, 1151 ss.; GIRINO, *La figura giuridica del notaio*, in *Riv. del notariato*, 1985, 573 ss.; MELEGARI, *Notaio e notariato, Notaio e notariato. I) Diritto amministrativo*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990, 1 ss.; E.FABIANI, *Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, II, 131 ss. e ivi ulteriori riferimenti.

SEZIONE I – REVOCABILITÀ E MODIFICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO IN GENERE (L’AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE)

1. Le principali questioni controverse

L’art. 742 del codice di rito consente di esercitare in ogni tempo il potere di revoca e di modifica, tralasciando tuttavia di precisare i presupposti del potere in esame.

La revoca consiste nel “ritiro” del provvedimento per motivi di illegittimità o opportunità; la modifica, invece, consiste o nella revoca parziale oppure nella integrazione del provvedimento.

A fronte dell’estrema genericità del tenore letterale della norma in esame, svariati sono i profili controversi in dottrina⁴ e giurisprudenza⁵, quali, su tutti – senza alcuna pretesa di completezza -:

- i motivi che giustificano la revoca o la modifica;
- la legittimazione delle parti;
- l’iniziativa officiosa.

Le impostazioni ermeneutiche elaborate nel corso del tempo, per quanto diversificate, mirano a contemperare due esigenze che ben possono confliggere: la tutela del soggetto protetto e la certezza dei rapporti giuridici.

È chiaro che la modificabilità e revocabilità in ogni tempo consente di adattare il provvedimento laddove muti l’interesse protetto, ma il rischio è che privilegiando esclusivamente questa esigenza si sacrifichi eccessivamente la pur meritevole esigenza di salvaguardare (anche) la certezza delle situazioni giuridiche soggettive. Ciò, si badi, nell’ambito di un contesto procedimentale assai complesso in ragione: per un verso, del carattere scheletrico della disciplina

⁴ Su cui cfr. per tutti: CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, Padova, 1994, 4, ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964; I; COMOGLIO, *Difesa e contraddittorio nei procedimenti in camera di consiglio*, in RDPPr, 1997; JANNUZZI-LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004; LAUDISA, *Camera di consiglio, I, Procedimenti in camera di consiglio – diritto processuale civile*, in EG, V, Roma, 1988; LIEBMAN, *Revocabilità dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, Problemi del processo civile*, Napoli, 1962; ID., *Limiti alla domanda di revoca di decreto di «volontaria giurisdizione», Problemi del processo civile*, Napoli, 1962; MONTESANO, *Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili*, in RDC, 1986, I; SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, Milano, I, 2003; SATTA, PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000.

⁵ Cfr. E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all’art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, in *Quaderni della fondazione italiana del notariato, Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio, II, Le prassi (giudiziali e notarili)*, a cura di E. FABIANI, R. GUGLIELMO E V. PACE, Milano, 2024; CHIZZINI, *La riforma della volontaria giurisdizione, i poteri autorizzativi del notaio: i primi punti fermi della giurisprudenza*, in *Giur.it.*, 2024, 846 s.; PARRAVICINI, *Brevi note in tema di autorizzazione notarile alla vendita di beni ereditari da parte di persone incapaci*, in *Foro italiano plus 2024*; O. DESIATO, *La devoluzione ai notai delle competenze in materia di volontaria giurisdizione*, in *La riforma del processo civile* a cura di D. DALFINO, *Gli speciali de Il Foro italiano*, Roma- Piacenza, 2022, 588.

della tutela camerale; per altro verso, delle eterogenee e nutrite ipotesi di volontaria giurisdizione incidenti su diritti soggettivi.

Occorre, allora, che l'interprete, nel tentativo di contemperare le suddette esigenze contrapposte, consideri, in relazione alla ricostruzione dei plurimi profili che non trovano una compiuta disciplina legislativa, tanto la ragione giustificatrice della revocabilità e modificabilità in ogni tempo, quanto i tratti caratterizzanti dei provvedimenti di cui trattasi, senza sacrificare eccessivamente la pur meritevole esigenza di salvaguardare la certezza delle situazioni giuridiche soggettive.

2. La revocabilità e modificabilità dei provvedimenti camerali in ogni tempo: ragione giustificatrice

Prima di affrontare le suddette questioni maggiormente controverse, giova soffermarsi sulla *ratio* sottesa alla revocabilità e modificabilità dei provvedimenti camerali in ogni tempo.

Secondo un'impostazione tradizionale ed ampiamente condivisa detta *ratio*:

- affonda le sue radici nei tratti caratterizzanti essenziali della volontaria giurisdizione, talvolta fatti risalire sino alle teorie del Chiovenda sulla volontaria giurisdizione, il cui provvedimento, in quanto atto di pura amministrazione, non produce cosa giudicata;

- risponde alla più intima delle esigenze connesse con l'esercizio della tutela in esame: la corrispondenza del disposto del giudice alle necessità dei particolari interessi presi in considerazione dall'ordinamento⁶.

In altri termini, i provvedimenti che si inseriscono in questo ambito sono deputati a tutelare singoli poteri e facoltà che fanno parte del diritto soggettivo, l'esercizio dei quali interferisce di volta in volta con interessi pubblici. È necessario, pertanto, che il giudice possa considerare i possibili mutamenti della realtà e le sopravvenienze che comportino la necessità o la mera opportunità di adeguare il contenuto della tutela già emessa, con ciò privilegiando, non la stabilità della tutela, ma la sua idoneità a perseguire lo scopo voluto dell'ordinamento.

3. I motivi di revoca e modifica

⁶ Cfr. in questi termini, con riguardo al potere di revoca, DI COLA, *La revoca nel procedimento in camera di consiglio*, in *Giur. it.*, 2020, 12, 2779; CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, cit., 279 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

Un primo profilo di assoluto rilievo, anche con riferimento alla revoca/modifica dell'autorizzazione notarile, attiene ai presupposti della revoca, ossia ai "motivi" deducibili in sede di revoca.

Vari sono gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali esistenti con riferimento a quest'ultimo profilo, talvolta incentrati sui tratti caratterizzanti della revoca dei provvedimenti in camera di consiglio e su quelli distintivi della stessa rispetto ad ipotesi similari⁷, quali, in particolare: la revoca dei provvedimenti cautelari (ed i rapporti con il reclamo cautelare); la revoca dei provvedimenti anticipatori; la revoca dei provvedimenti amministrativi.

Secondo l'orientamento più diffuso, in dottrina e giurisprudenza, la revoca o modifica è ammissibile sia per motivi di legittimità che di merito, sia in relazione a circostanze sopravvenute rispetto alla data di emissione del provvedimento che sulla base di una nuova valutazione delle circostanze e/o delle prove già dedotte e/o esaminate dal giudice⁸.

A fronte di questo indirizzo, diffuso soprattutto in giurisprudenza, si riscontrano differenti posizioni dottrinali che, sia pur diversamente argomentando e seguendo differenti vie, approdano a risultati ben più restrittivi sotto il profilo dell'ambito di applicazione dell'istituto in esame.

Parte della dottrina ammette il potere di revoca o modifica esclusivamente in presenza di fatti sopravvenuti⁹.

Altra dottrina ritiene esperibile la revoca o modifica per motivi di merito in base a fatti nuovi ovvero a fatti preesistenti non conosciuti o occultati al giudice¹⁰.

A fronte di questa tradizionale tripartizione di posizioni, va poi segnalata un'impostazione dottrinale che, con riferimento ai provvedimenti emanati all'esito di procedimenti coi quali si attua la mera gestione di interessi¹¹ – come quelli devoluti alla concorrente competenza autorizzatoria

⁷ Cfr. su questi raffronti, anche per ulteriori riferimenti: L. DI COLA, *La revoca nel procedimento in camera di consiglio*, cit.

⁸ Cfr. CHIZZINI, *La revoca*, cit., 302; 333, secondo il quale la revoca giova alla giustizia della decisione a scapito delle esigenze di certezza del diritto e non assumono diretto rilievo i mutamenti delle circostanze sul piano sostanziale; Liebman, *Revocabilità dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio*, in *Foro It.*, 1948, I, 327 e segg. e in *Problemi del processo civile*, Milano, 1962, 448 e segg., e secondo il quale l'art. 742 c.p.c. ha sancito l'inefficacia ad acquisire l'efficacia di cosa giudicata dei provvedimenti di volontaria giurisdizione; al contrario, essi potrebbero in ogni tempo essere revocati e modificati a richiesta di qualunque interessato, siano o meno reclamabili all'autorità superiore, senza che vi sia alcuna subordinazione alla condizione del mutamento delle circostanze.

⁹ Cfr. CONIGLIO, *La nullità del provvedimento di autorizzazione a vendere i beni dell'eredità in confronto del terzo*, in *Giur. completa cass. civ.*, 1946, XXXI, 4; GHIRGA, *Sulla proponibilità dell'actio nullitatis contro il provvedimento camerale*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 1171; GRASSO, *I procedimenti camerale e l'oggetto della tutela*, nota a Cass. 7 febbraio 1987, n. 1225, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 1160 in *Riv. dir. proc.*, 1990, spec. 65; CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, cit., 286. Diversamente ARIETA, op. cit., 1229 secondo il quale fondamento della revoca o modifica possono essere solo fatti che pur se preesistenti alla detta conclusione siano rimasti estranei alla cognizione che ha condotto al provvedimento da revocare o da modificare.

¹⁰ Cfr. DENTI, *Diritto processuale civile*, 1957, 359; FRANCHI, *Sulla revoca dei provvedimenti di giurisdizione volontaria e sull'opponibilità dei motivi di revoca al terzo acquirente*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, 209; COLESANTI, *sulla competenza*, cit., che intende il fatto nuovo non in senso assoluto ma con riferimento al procedimento.

¹¹ E non già aventi ad oggetto diritti o status.

notarile -, tende a circoscrivere i presupposti/motivi della revoca/modifica dell'autorizzazione giudiziale in ragione della necessità di procedere ad un inevitabile coordinamento con l'esperibilità, avverso il medesimo provvedimento, del reclamo.

Secondo questa impostazione dottrinale, la mancata proposizione del reclamo determina la sanatoria dei vizi (rilevabili ad istanza di parte) che non siano stati fatti valere attraverso l'impugnazione ¹².

In particolare, per gli *errores in iudicando*, in sede di revoca non potrebbe farsi luogo ad una mera rivalutazione dei fatti che hanno già costituito oggetto del primo procedimento e la cui erronea, insufficiente o contraddittoria considerazione e interpretazione avrebbe dovuto dedursi come motivo di reclamo. Presupposto di ammissibilità della revoca sarebbe, invece, l'allegazione di fatti nuovi. Per tali intendendosi, sia le circostanze di fatto sopravvenute, sia le circostanze di fatto preesistenti, ma non allegate e comunque non conosciute dal giudice, nonché, infine, la deduzione di nuove prove ¹³.

E' del tutto evidente come l'istituto in esame assume una fisionomia significativamente differente a seconda dell'impostazione, fra quelle appena più sopra sinteticamente richiamate, che venga accolta, così come accade, come avremo modo di vedere di qui a breve, anche sotto il profilo della possibilità di disporre la revoca/modifica solo ad istanza di parte o anche d'ufficio.

4. Il regime temporale della revoca o modifica

Un ulteriore profilo discusso con riferimento alla revoca/modifica dei provvedimenti camerali (e, dunque, delle autorizzazioni giudiziali), di indubbio rilievo anche con riferimento alla revoca/modifica delle autorizzazioni notarili, che non ha sinora trovato una risposta univoca - in dottrina e giurisprudenza -, attiene all'individuazione del limite temporale entro il quale la revoca e la modifica possono essere legittimamente disposte.

¹² Con la conseguenza che sopravvivono alla consumazione dell'impugnazione: i vizi di legittimità verificatisi nel corso del procedimento di primo grado rilevabili d'ufficio, anche se non fatti valere come motivo di reclamo; i vizi verificatisi nel corso del procedimento di secondo grado; i vizi della decisione emanata in sede di reclamo sulle nullità dedotte quali motivi di reclamo (CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, cit., spec. 294-295 secondo la quale «entro tali limiti potrà invocarsi la revoca del decreto per motivi originari di legittimità (mentre assai difficile è ipotizzare un motivo di legittimità sopravvenuto che non dipenda da una modificazione della legge); si rileva come trattasi di limiti assai ristretti, concretandosi i vizi rilevanti ai fini della revoca, soprattutto dopo che sarà entrato in vigore l'art. 38 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 353/1990 ..., essenzialmente nel difetto di costituzione del giudice, nella carenza di legittimazione *ad causam* o *ad processum*, nella omessa instaurazione del contraddittorio»).

¹³ CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, cit., 295 nell'evidenziare come detta ricostruzione trova conferma anche nella disciplina prevista dal legislatore con riferimento alla revoca degli effetti di determinati provvedimenti ove i presupposti della medesima coincidono sempre con motivi di merito in relazione a circostanze di fatto sopravvenute.

Per quanto, infatti, l'art. 742 c.p.c. (e, sulla falsariga di quest'ultimo, anche l'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022) rechi un riferimento espresso alla possibilità di disporre la revoca/modifica "in ogni tempo", ciò non deve trarre in inganno, in quanto è ben possibile ritenere, come da più parti evidenziato, che detto potere incontri comunque un limite temporale ultimo, pur non sussistendo uniformità di vedute in ordine a quale sia questo limite.

Più in dettaglio, ci troviamo di fronte ad un dibattito estremamente articolato, fondamentalmente contraddistinto dalla sussistenza di diversificate soluzioni interpretative a seconda che si tratti di provvedimenti autorizzativi omologatori oppure risolutivi di conflitti.

In questa sede, evidentemente, riveste particolare interesse il panorama interpretativo esistente con riferimento ai provvedimenti autorizzatori.

L'ampiezza dell'espressione normativa «in ogni tempo» ha suggerito un esercizio dello *ius poenitendi* particolarmente esteso e, pertanto, sia prima che dopo l'attribuzione al decreto dell'efficacia ex art. 741 c.p.c. Egualmente, si è affermato che i rimedi in questione sono esperibili, sia nel periodo di decorrenza dei termini per reclamare, sia in pendenza del gravame e fino alla sua decisione¹⁴.

Diversamente, secondo taluna dottrina occorre individuare il regime temporale dello strumento in esame alla luce della funzione dello stesso, considerando, più precisamente, il concreto contenuto del provvedimento camerale a prescindere dall'eventuale pendenza di un giudizio contenzioso: in questa prospettiva, la revoca è possibile tutte le volte in cui sia ancora possibile paralizzare in tutto o in parte gli effetti del provvedimento già emesso con decorrenza *ex tunc* se i vizi sono originari ed *ex nunc* se la revoca è determinata da circostanze sopravvenute¹⁵.

Secondo altra dottrina, il potere di revoca trova il suo limite naturale nel compimento dell'atto autorizzato e quando sia realizzato lo scopo cui era preordinato il provvedimento che si vuole revocare. In quest'ottica si ritiene che la revoca abbia efficacia *ex nunc* o *ex tunc* a seconda che il vizio che ne importa illegittimità o ragione di inopportunità o sconvenienza sia preesistente o sopravvenuto all'emissione del provvedimento¹⁶. Muovendosi in quest'ordine di idee, se il decreto autorizza un singolo e ben determinato negozio, esso può essere revocato nel lasso di tempo che va dalla sua emissione al perfezionamento di quello, mentre, se autorizza il compimento di più negozi, o l'amministrazione di patrimoni separati, la revoca può intervenire fino al completo esaurimento delle attività autorizzate, fermo restando che in entrambe le ipotesi essa non è in grado di travolgere

¹⁴ Cfr. MICHELI, *Camera di consiglio (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 998.

¹⁵ Cfr. ARIETA, *Trattato*, cit., 1230.

¹⁶ Cfr. JANNUZZI - LOREFICE, *Manuale*, cit., 85.

i diritti acquistati dai terzi in buona fede in virtù di convenzioni stipulate anteriormente al sopravvenire della stessa¹⁷.

Anche la più recente giurisprudenza sembra orientata nel senso di limitare il potere di revoca e modifica in base alla definitività degli effetti prodotti dal provvedimento camerale o, in altri termini, alla impossibilità di mutamento delle circostanze di fatto nel momento in cui il provvedimento ha già esaurito i suoi effetti¹⁸.

5. I soggetti legittimati a richiedere la revoca o la modifica e l'eventuale sussistenza del potere del giudice di disporre d'ufficio la revoca o la modifica dell'autorizzazione

Un ultimo profilo, non certo in termini di importanza (anche con riferimento alla revoca/modifica dell'autorizzazione notarile), particolarmente controverso con riferimento alla revoca/modifica dei provvedimenti camerale (ivi comprese le autorizzazioni giudiziali) attiene alla delimitazione della cerchia dei soggetti legittimati e, soprattutto, alla possibilità o meno che la revoca/modifica sia disposta d'ufficio.

¹⁷ SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, Torino, 1971, 48, secondo il quale «si deve riconoscere che quando il provvedimento ha esaurito la sua funzione la revocabilità è priva di ogni significato. Se è stata data un'autorizzazione alla vendita, e la vendita è stata compiuta, è semplicemente insensato parlare di revoca dell'autorizzazione. La vendita vivrà per conto suo, e sarà soggetta al regime generale per essa stabilito, ma l'autorizzazione, se è stata data, non viene mai più in questione»; SATTA -PUNZI, *Diritto processuale*, cit., 912; MASSARI, *Gravami e revoca*, 158 s; MONTESANO, *Giurisdizione volontaria*, cit., 13, secondo il quale si deve escludere la revoca o la modifica del provvedimento di autorizzazione una volta che si è perfezionato il negozio autorizzato in quanto «qui saranno venuti meno i su descritti elementi dell'originario atto d'impulso...e del provvedimento di accoglimento di giurisdizione oggettiva, giacché qui la immediata produzione degli effetti sostanziali ad opera del giudice fa venire meno la situazione legittimante all'originario atto d'impulso, che era appunto il potere di far produrre quegli effetti in via giudiziaria, sì che il regime della modifica di tali effetti e delle sue cause deve essere tratto non dall'art. 742 c.p.c. ma dalle singole normative. Tanto delineato, l'A. conclude affermando che «l'interpretazione qui proposta – negando spazio alla revoca e alla modifica dell'autorizzazione dopo il perfezionamento del negozio autorizzato limita – in materia di giurisdizione volontaria – la sfera d'applicazione della norma dell'art. 742 c.p.c. sulla salvezza dei terzi di buona fede ai soli casi di negozi conformi alle revocate o modificate predisposizioni di loro oggetti (si pensi...a contratti conclusi in ottemperanza di pronunce giurisdizionali – volontarie in materia di amministrazione di patrimoni). In una prospettiva analoga CFR. FRANCHI, *Sulla revoca dei provvedimenti*, cit., 217, secondo il quale l'autorizzazione creerebbe un potere di disposizione, e una revoca dopo la stipulazione della vendita non potrebbe togliere alla persona autorizzata quel potere che essa ha già consumato. In senso diverso cfr. CHIZZINI, *La revoca*, cit., 362, secondo il quale in tal guisa si rischia di confondere la irrevocabilità del provvedimento con la cosa giudicata materiale: e l'avvenuta esecuzione se non può certo dare l'idoneità al giudicato materiale, tanto meno può servire a dimostrarne la irrevocabilità. Peraltro secondo l'A. le tesi espone contrastano con il dato normativo e in particolare con la salvezza di cui all'art. 742 c.p.c., il quale si riferisce a convenzioni anteriori: secondo l'A. «tutto questo presuppone la operatività di una revoca quand'anche sia avvenuta la esecuzione del provvedimento, ma i terzi non siano in possesso di quel requisito soggettivo che è dato dalla buona fede».

¹⁸ Cfr. Cass. 18 febbraio 2022, n. 5474 secondo cui in tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un'equa indennità ex art. 379, comma 2, c.c., può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l'intera durata della stessa; le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell'importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicché tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex art. 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica.

Sotto il profilo della individuazione dei soggetti legittimati, in dottrina si puntualizza che la domanda di modificazione e revoca ha la forma del ricorso cui sono legittimati tutti i soggetti che possono iniziare il procedimento, compreso il pubblico ministero, nonché i soggetti controinteressati ed in genere tutti coloro che dovevano essere sentiti nel procedimento e non lo furono. Non rileva che i soggetti legittimati ad iniziare il procedimento vi abbiano o meno partecipato. Più precisamente, si è ritenuto che l'istanza di revoca potrà essere proposta:

- non solo dalle parti (in senso formale) della precedente fase camerale, ma da tutti i soggetti che, indipendentemente dalla loro effettiva partecipazione al procedimento, sarebbero stati legittimati a chiedere l'emanazione del provvedimento da revocarsi, dato che diffuse sono le ipotesi di legittimazione plurima al ricorso (alle quali si potrebbe estendere la qualifica di parti in senso sostanziale)¹⁹;

- dal pubblico ministero, non solo quando è dotato di legittimazione primaria, ma anche in tutte quelle ipotesi in cui deve essere ascoltato ai sensi dell'art. 738 c.p.c. o sia intervenuto ravvisandone la utilità²⁰.

Ben più controversa, sin da epoca assai risalente nel tempo, è la possibilità di procedere d'ufficio alla revoca/modifica dei provvedimenti camerali (ivi comprese le autorizzazioni giudiziali)²¹.

In estrema sintesi, a tal proposito, è possibile evidenziare quanto segue.

Nella dottrina più risalente si è ritenuto che l'operatività della revoca sia subordinata all'istanza di parte, essendo la revoca un provvedimento per il quale è necessario l'impulso esterno, salvo le ipotesi in cui lo stesso provvedimento da revocarsi possa emettersi su impulso officioso²².

Diversamente, altra dottrina degrada la richiesta di parte a denuncia o notizia e ritiene che l'iniziativa della revoca o modifica sarebbe sempre officiosa²³.

¹⁹ Cfr. CHIZZINI, *La revoca*, cit., 322.

²⁰ Cfr. CHIZZINI, *La revoca*, cit., 322.

²¹ Cfr., anche per ulteriori riferimenti, CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, spec. 287 ss.

²² LIEBMAN, *Nuove questioni in tema di revoca dei decreti volontari*, cit., 490. In questa prospettiva, cfr. anche ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, 482, secondo il quale solo nelle (rare) ipotesi in cui il procedimento è ad iniziativa officiosa il giudice può revocare e modificare d'ufficio il provvedimento. In dettaglio, secondo l'A. è di «tutta evidenza che, se il provvedimento camerale può essere emanato d'ufficio dal giudice, a quest'ultimo compete il potere di revocarlo e di modificarlo del pari d'ufficio; esempi sono offerti dagli artt. 340, 384, 393 e 424»; LAUDISA, *Camera di consiglio* (dir. proc. civ.), voce dell'*Enc. Giur. Treccani*, V, Roma, 1988, 13. *Contra* CHIZZINI, *La revoca*, cit., 318, secondo il quale l'identità del potere non può essere presupposta quanto dimostrata e richiede anche omogeneità nella legittimazione all'esercizio: che il potere di revoca possa esercitarsi o meno d'ufficio è un *prius* logico rispetto alla individuazione della natura del potere stesso ed è proprio quel presupposto che deve essere oggetto di valutazione con stretto riferimento al diritto positivo.

²³ Cfr. MONTESANO, *Sull'efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili*, cit., 619 e s., secondo il quale «tale potere officioso del giudice camerale – da esercitarsi in contraddittorio tra le parti del procedimento riaperto quando questo sia bilaterale o plurilaterale – non appare aberrante appena si consideri, dal lato funzionale, che la *ratio* normativa consiste nella necessità di controlli giudiziari su attività o situazioni di diritto sostanziale rispetto alle quali gli stessi ricorsi di parte non si pongono, come è pacifico, sul

Orientamento mediano tra quelli testé esposti ritiene che l’iniziativa ufficiosa conviva con la possibilità delle parti di chiedere la revoca²⁴.

Non sono mancate neanche voci tendenti a ricostruire in modo ancora differente i rapporti tra iniziativa ufficiosa e richiesta di parte.

Più in particolare, secondo taluna dottrina l’iniziativa ufficiosa in ordine alla revoca/modifica sarebbe possibile solo nel lasso temporale che, di norma, separa l’emanazione del provvedimento dalla produzione degli effetti (ossia, ai sensi dell’art. 741 c.p.c., sino alla scadenza del termine di dieci giorni per proporre il reclamo), essendo altrimenti necessaria l’istanza di parte²⁵.

Altra dottrina, nell’affrontare la tematica in esame, si sofferma (anche) sulla delimitazione dei confini entro i quali sia esperibile la revoca nei procedimenti unilaterali nei quali l’interesse del ricorrente è univocamente diretto al conseguimento di un provvedimento positivo – tipizzato nel contenuto della legge -, ritenendo che, in queste ipotesi: «non sia neppure ipotizzabile un interesse alla revoca del medesimo, mentre è escluso che il procedimento di revoca sia iniziato d’ufficio (al di fuori dei casi in cui l’iniziativa ufficiosa sia espressamente prevista dalla legge) o su istanza di terzi; legittimati alla revoca sono infatti gli stessi soggetti cui compete il potere di richiedere

medesimo piano delle azioni contenziose coordinate ai privati interessi ad agire, e, dal lato procedimentale, che le sequenze interne dei giudizi in discorso hanno luogo tutte su impulso d’ufficio...sì che la pronuncia di invalidità di atti di queste procedure (e tale è la revoca o la modifica, pur nel caso di inopportunità o inadeguatezza dell’atto valutate in base a circostanze sopravvenute o prima non valutate) non può essere subordinata all’iniziativa di un parte interessata: art. 157 c.p.c., rispetto al quale il testo dell’art. 742 c.p.c., che (...) è limitato ad una potestà giudiziaria di revoca o modifica, si può ben considerare come una previsione di pronuncia ufficiosa di invalidità»; FAZZALARI, *Giurisdizione volontaria*, cit., 115 s. il quale sottolinea l’analogia con gli atti amministrativi e considera il potere di revoca una sorta di *ius penitendi* di competenza solo del giudice di primo grado; tuttavia, dopo un nuovo procedimento sullo stesso oggetto e con la stessa ampiezza in sede di reclamo, il potere di revoca del giudice di primo grado sarebbe limitato esclusivamente al caso in cui ricorressero circostanze sopravvenute al provvedimento sul reclamo. In questo senso anche MICHELI, voce “*Camera di consiglio*”, cit., 998.

²⁴ Cfr. CHIZZINI, *La revoca*, cit., 319-320 secondo il quale la revoca dei provvedimenti camerali è altresì possibile *ex officio*. Secondo l’A. non si può invocare il principio della domanda per risolvere il problema della legittimazione alla revoca, anche perché questo principio sarebbe essenzialmente riferibile alla materia contenziosa. In verità, la situazione creatasi dopo l’emanazione del provvedimento sarebbe differente da quella antecedente all’attivazione del procedimento: la revoca, infatti, sarebbe funzionale all’eliminazione di un provvedimento invalido o inopportuno e ciò basterebbe per disciplinarne la legittimazione in modo diverso. Confrontando il disposto letterale dell’art. 739 con quello dell’art. 742 si potrebbe desumere che la legittimazione alla revoca non sarebbe solo della parte ma anche del giudice. Secondo l’A., peraltro, se si teme che la configurazione di una generale rilevabilità ufficiosa apra nella sicurezza dei rapporti giuridici una falla pericolosa, basti rilevare che, da un lato, è la opzione stessa a favore della revocabilità e in ultima analisi della volontaria giurisdizione che implicano una preliminare scelta a favore della giustizia della decisione di contro alle istanze di certezza; questo dato è indiscutibile ed è sul piano sistematico condivisibile quando non è materia di diritti soggettivi. Dall’altro, il legislatore si è posto il problema della sicurezza dei rapporti giuridici e lo ha risolto, individuando significativi correttivi con la parte finale dell’art. 742 c.p.c. Infine, il legislatore ben può prevedere in singole ipotesi la domanda di parte espressamente o in modo indiretto come nell’ipotesi di cui all’art. 2409, III comma, c.c.

²⁵ Così FRANCHI, *Sulla revoca dei provvedimenti*, cit., 207 s.; MASSARI, *Gravami e revoca*, cit., 161. *Contra* CHIZZINI, *La revoca*, cit., 317, secondo il quale la tesi in discorso non trova un fondamento normativo e inoltre la ristrettezza del termina equipara la soluzione a quella che richiede sempre la istanza di parte. Soprattutto non si riesce a capire perché la disciplina dovrebbe mutare solo perché sia attribuita dal giudice stesso una immediata efficacia al provvedimento.

l'emissione del provvedimento originario, né le regole per l'individuazione dei soggetti legittimati possono variare a seconda che sulla materia si sia o meno già provveduto»²⁶.

E' di tutta evidenza come l'accogliere l'una o l'altra delle differenti impostazioni appena più sopra richiamate incide in modo particolarmente significativo sulla individuazione della natura e sulla delimitazione dei confini dell'istituto in esame, così come si è già avuto modo di evidenziare per le differenti impostazioni che si contendono il campo con riferimento alla delimitazione dei confini dell'istituto in esame sotto il profilo dei "motivi" di doglianza che ne possono costituire oggetto.

²⁶ Così, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 742 c.p.c. con riferimento al provvedimento camerale che ordina l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, ritenendo conseguentemente inammissibile la revoca dello stesso, CIVININI, *Sulla revoca del provvedimento camerale che ordina l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese*, in *Foro it.*, 1995, I, 958 ss. spec. 964 ed ivi ulteriori riferimenti dottrinali.

SEZIONE II – LA REVOCA MODIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE NOTARILE NELLA GIURISPRUDENZA E NELLE PRASSI

1. L’indagine giurisprudenziale

La possibilità di revocare o di modificare l’autorizzazione notarile data a norma dell’art. 21 si è posta in giurisprudenza con riguardo a fattispecie eterogenee.

È possibile rappresentare una sintetica rassegna delle ipotesi che hanno contraddistinto il dibattito interpretativo in questo primo periodo (poco più di un anno) di applicazione della riforma della volontaria giurisdizione, distinguendo le seguenti categorie di questioni ermeneutiche:

- 1) poteri spettanti al notaio autorizzante;
- 2) presupposti dell’autorizzazione notarile;
- 3) forma e procedimento dell’autorizzazione notarile, con particolare riguardo alla carenza di istruttoria e/o di motivazione dell’istruttoria.

2. La revoca dell’autorizzazione notarile con riguardo ai poteri del notaio autorizzante

L’art. 21 del d.lgs. 149/22 non è del tutto chiaro in ordine ai poteri del notaio autorizzante e all’ampiezza del magistero notarile.

Ineluttabilmente, con riguardo ai confini dell’autorizzazione notarile, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma è sorto un dibattito ermeneutico, che ha risentito, inevitabilmente, anche del modo in cui determinate questioni interpretative sono state risolte con riferimento all’autorizzazione giudiziale.

2.1 La nomina del curatore speciale da parte del notaio autorizzante

Tra le questioni maggiormente dibattute, soprattutto nella primordiale fase attuativa della riforma, vi è quella relativa alla possibilità per il notaio di nominare il curatore speciale, contestualmente all’autorizzazione, ove questa nomina costituisca un necessario presupposto dell’atto da stipularsi e sia destinata a produrre effetti solo in relazione a quest’ultimo.

Mentre in dottrina²⁷ non ha tardato ad affermarsi la soluzione affermativa, in giurisprudenza,

²⁷ La soluzione positiva è stata affermata, sulla base di plurime ragioni, sin dal primo studio del Consiglio Nazionale del Notariato, a cura di FABIANI-PICCOLO, *L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione in Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, I – Gli studi a cura di E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, Milano, 2023, 9 s. nonché dal successivo studio a cura di CERASI, FAZZARI, LABRIOLA, *Competenza del notaio alla nomina del*

forse anche come effetto di resistenze aprioristiche ad una rivoluzionaria riforma della volontaria giurisdizione, si sono registrati diversi casi²⁸ nei quali è stata revocata l'autorizzazione notarile in quanto contestuale alla nomina del curatore speciale effettuata dal notaio, sul presupposto che il legislatore non abbia attribuito al notaio questo potere.

Le ragioni di quest'orientamento, in buona sostanza, si rinvengono:

- nell'assenza di un'espressa attribuzione, da parte dell'art. 21, del potere di nomina del curatore speciale nell'interesse del soggetto fragile in caso di conflitto di interessi patrimoniali;
- nella circostanza secondo cui la nomina di un curatore speciale costituisce (non un mero

curatore speciale, in *ibid.*, 113 s. In questo senso sembrerebbe essersi ormai consolidata la dottrina: cfr. CHIZZINI, *La riforma della volontaria giurisdizione, i poteri autorizzativi del notaio: i primi punti fermi della giurisprudenza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2024, 847, il quale, considerando le diverse letture proposte nel panorama integrativo, afferma che l'analisi sistematica convince a ritenere che al notaio spettino le funzioni autorizzative relative agli atti dei soggetti deboli complessivamente intese, senza che si debba distinguere, in quella che appare una unitaria funzione, la nomina del curatore speciale nei casi in cui essa appare necessaria per il soggetto tutelato (...) Che il notaio possa procedere alla nomina del curatore speciale senza doverne richiedere la nomina al giudice, sembra essere la soluzione più corretta alla luce di vari indicatori, se si concede l'espressione, mentre l'altra sembra contraria allo spirito della riforma; adde F. GERBO, *Volontaria giurisdizione e riforma Cartabia: primi orientamenti del Tribunale di Roma*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 2, 1 febbraio 2024, 329, il quale a sostegno di questo orientamento pone tanto argomenti di carattere teleologico e funzionale quanto argomenti di carattere strutturale e processuale, ponendo in luce anche le criticità e le debolezze dell'orientamento di segno contrario; SANTARCANGELO, *La legittimazione del notaio ad autorizzare un atto con contestuale nomina di curatore speciale*, in *Federnotizie*, 1° Febbraio 2023, secondo il quale l'unica interpretazione orientata alle finalità perseguite dalla legge di riforma non possa essere che la seguente: tutte le volte in cui la legge attribuisce al giudice un compito autorizzativo (nel caso in esame, autorizzazione con nomina di curatore speciale), è da ritenere che lo stesso identico compito autorizzativo sia stato attribuito al notaio, salvo le riserve espressamente fatte. Ciò significa che, se il giudice può autorizzare il compimento di un atto, nominando un curatore speciale, anche il notaio può autorizzare lo stesso atto, nominando quel curatore speciale che la legge pone come condizione dell'esecuzione dell'atto autorizzato; C.CACCAVALE E M. CACCAVALE, *Speciale Volontaria Giurisdizione: la nomina notarile del curatore speciale e la fedeltà allo spirito della riforma*, in *Federnotizie*, 24 Maggio 2023; FUSARO, *L'autorizzazione notarile*, in *Famiglia e Diritto*, n. 11, 1 novembre 2023, 1030; IACCARINO, *Donazione da genitore a figlio dopo la riforma in materia di volontaria*, in *Notariato*, n. 2, 2023, 139; PARRAVICINI, *Brevi note in tema di autorizzazione notarile alla vendita di beni ereditari da parte di persone incapaci*, cit.; PICARO, *La devoluzione ai notai delle autorizzazioni ad negotia*, in *ildirittoporcessualecivile.it*, secondo il quale «vale la pena evidenziare che, a differenza delle comunicazioni affidate al notaio, l'eventuale richiesta di nomina del curatore speciale dovrebbe seguire un canale differente poiché, essendo devoluta alla competenza del giudice tutelare, il notaio è tenuto a depositarla, come avviene tutt'ora per i ricorsi di volontaria giurisdizione, nella cancelleria competente. E dal momento che i ricorsi in questione possono essere presentati persino dalla parte personalmente, si accorda agli interessati la possibilità di predisporre il deposito cartaceo sicché l'istanza di nomina del curatore speciale, che solitamente è inglobata nel ricorso di volontaria giurisdizione, potrà seguire la stessa modalità di deposito. Ciò comporterà l'apertura del fascicolo corrispondente nel quale confluirà l'istanza del notaio volta alla nomina del curatore speciale, si suppone con allegata la richiesta scritta della parte diretta ad ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto, che rappresenta il tramite per la devoluzione dei poteri al curatore speciale».

²⁸ Sono diversi i casi di revoca della nomina del curatore speciale (cfr. sul punto E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit.) effettuata dal notaio sul presupposto che il legislatore non abbia attribuito al notaio questo potere. Singolare è l'ipotesi di cui al provvedimento del Tribunale di Roma, 17 aprile 2023 n. 6091/23. Nella specie si trattava della revoca di una autorizzazione notarile con contestuale nomina del curatore speciale, in favore del padre di soggetti minori, ad accettare, in nome e per conto di soggetti minori, le donazioni a loro favore effettuate dalla madre. Il giudice tutelare, pur ritenendo insussistente nel caso di specie il conflitto di interessi - affermando che si tratta di un'ipotesi di conflitto meramente eventuale e futuro, tale da non rendere necessaria la nomina del curatore speciale - revoca ugualmente l'autorizzazione notarile ed autorizza il padre dei minori al compimento dell'atto (senza nomina del curatore speciale, non ricorrendo l'ipotesi ex art. 320 comma 6).

antecedente logico rispetto alla stipulazione dell'atto che il notaio sia stato richiesto di rogare, ma) esercizio di un potere di natura pubblicistica, diverso ed ulteriore rispetto a quello meramente autorizzatorio che investe la valutazione in ordine all'utilità dell'operazione per il soggetto fragile;

- nel ritenere che la nomina del curatore, anche nelle ipotesi in esame, costituisca una prerogativa del giudice tutelare e che si tratterebbe di una valutazione incentrata su presupposti diversi da quelli su cui è incentrata la differente valutazione dell'utilità e della convenienza dell'operazione a favore del beneficiario, ossia quella, la sola, che sarebbe stata effettivamente attribuita (anche) al notaio²⁹.

Va però puntualizzato, in conformità con quanto si è già avuto modo di evidenziare più ampiamente in altra sede³⁰, che la ricostruzione degli indirizzi giurisprudenziali effettivamente vigenti nella materia che ci occupa è un'attività decisamente complessa, posto che gli unici provvedimenti giurisprudenziali esistenti non possono che essere quelli pronunciati in sede di reclamo o di revoca /modifica, che non restituiscono però, in quanto tali, un risultato esaustivo. Al fine di rappresentare con maggiore completezza lo stato dell'arte, non può non tenersi conto anche delle autorizzazioni che, nel risolvere determinate questioni interpretative controverse, come quella relativa alla nomina del curatore speciale da parte del notaio autorizzante, non sono state reclamate o revocate in quanto ritenute conformi a legge anche dalla magistratura, soprattutto nell'ambito di un contesto giurisprudenziale che, come avremo modo di vedere meglio di qui a breve, è contraddistinto dalla tendenza a ritenere ammissibile: per un verso, la revoca/modifica d'ufficio; per

²⁹ Anche un successivo provvedimento di revoca del giudice tutelare presso il Tribunale di Roma (RG n. 7282/2023 V.G. citato da F. GERBO, *Volontaria giurisdizione e riforma Cartabia: primi orientamenti del Tribunale di Roma*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 2, 1 febbraio 2024, 329) ha revocato l'autorizzazione con contestuale nomina del curatore per i motivi già esposti puntualizzando che anche quando il giudice tutelare provvede per ragioni di economia processuale contestualmente emette due provvedimenti distinti, uno con cui incide sulla titolarità dell'ufficio (nomina del curatore) ed uno sulla legittimazione a compiere l'atto (autorizzazione). Che peraltro anche in questa ipotesi il curatore speciale non perde il potere di valutazione sull'opportunità o convenienza di compiere l'atto, che può esercitare impugnando il provvedimento o chiedendone la modifica o la revoca o rifiutandosi di stipulare l'atto. A medesime conclusioni perviene un altro provvedimento di revoca, relativo ad una fattispecie diversa, ossia l'autorizzazione, con contestuale nomina del curatore speciale, alla sottoscrizione del patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento in favore della beneficiaria della quota pari a nominali euro x del capitale sociale della società. Secondo il provvedimento in esame, la nomina ex art. 320 ul. comma c.c. del curatore speciale non è di competenza del notaio ex art. 21, essendo questa nomina rimessa al giudice tutelare sulla base della valutazione dei presupposti del conflitto di interesse, presupposti differenti rispetto alla valutazione dell'utilità della operazione a favore del minore. Secondo il provvedimento in discorso, solo quest'ultima valutazione è affidata al vaglio del notaio rogante. Si puntualizza, inoltre, che questa interpretazione è perfettamente in linea con l'assetto legislativo delineato, atteso che nella prima stesura dell'art. 21 il notaio era stato abilitato anche alla nomina del curatore speciale nelle ipotesi del conflitto d'interesse, ma che nella definitiva formulazione della norma è stata definitivamente espunta. Per questi motivi il provvedimento in esame revoca il provvedimento di nomina di curatore speciale e la contenutale autorizzazione allo stesso concessa con atto notarile. Quest'ultima affermazione non è corretta. Non è affatto vero che nella prima stesura dell'art. 21 il notaio era stato abilitato anche alla nomina del curatore speciale nelle ipotesi del conflitto d'interesse. Non v'è alcuna traccia nei lavori preparatori e/o nella relazione illustrativa di una prima stesura della norma recante un riferimento espresso alla nomina del curatore speciale. Trib. Ordinario di Milano 67/50 2023.

³⁰ Cfr. E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit.

altro verso, la revoca/modifica anche sulla base di una mera rivalutazione delle circostanze già esistenti al momento della proposizione dell'istanza e/o delle prove già proposte.

Muovendosi in quest'ordine di idee, assai preziosa per la ricostruzione della reale portata degli indirizzi giurisprudenziali effettivamente vigenti si è rivelata l'attività di monitoraggio effettuata dal Consiglio Nazionale del Notariato sin dall'entrata in vigore della riforma, che dà conto, in quanto tale, anche del numero delle autorizzazioni notarili non reclamate o revocate in sede giurisdizionale³¹.

Più in dettaglio, dall'analisi effettuata è emersa una significativa evoluzione del rapporto tra le autorizzazioni notarili emesse e le impugnazioni o le revoche e modifiche effettuate nell'arco del primo anno di vigenza della riforma della volontaria giurisdizione: se nei primi mesi tale rapporto è apparso sbilanciato a favore delle impugnazioni, essendo stati diversi i reclami e le revoche effettuate, in una seconda fase di applicazione della riforma, sulla base dei dati raccolti, il rapporto tra autorizzazioni e impugnazioni si è significativamente ridimensionato in favore delle autorizzazioni non impugate.

Il più alto tasso di impugnazione registrato in una primissima fase di applicazione della riforma sembrerebbe fondamentalmente da ascrivere ad una certa diffidenza di fondo nei confronti di una riforma così radicale, che è poi andata progressivamente scemando con il tempo, con conseguente incentrarsi delle impugnazioni su particolari fattispecie o questioni interpretative particolarmente controverse³².

2.2 La revoca dell'autorizzazione per mancanza del parere del giudice tutelare in caso di beni ereditari

Un'altra questione controversa, ma a quanto consta solo in giurisprudenza ed in una prima fase di applicazione della riforma, attiene alla possibilità che il notaio emetta l'autorizzazione notarile nelle ipotesi di beni ereditari di titolarità di incapaci in assenza del parere preventivo del giudice tutelare di cui all'art. 747 c.p.c.

³¹ Vd. E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit.

³² Anche se, detto risultato sembrerebbe discendere anche dal massiccio ricorso a circolari e protocolli che spesso sconfinano nelle competenze del legislatore o dell'interprete, colmando lacune o risolvendo le più delicate e controverse questioni interpretative. A fronte delle quali, sussiste una chiara tendenza dei notai ad uniformarsi alle relative indicazioni, con conseguente ridursi, dunque, anche delle conseguenti possibili impugnative: cfr. E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit.

In tal caso, parte della giurisprudenza³³ ha censurato (tanto ricorrendo alla revoca, quanto al reclamo) diverse autorizzazioni notarili emanate in assenza del parere preventivo del giudice tutelare, ritenendo che il legislatore non abbia apportato alcuna modifica all'art. 747 del codice di rito, ma abbia conservato inalterata la previsione del parere del giudice tutelare in caso di vendita di beni ereditari se di titolarità di un incapace. Se ciò vale per l'autorizzazione pronunciata dal tribunale - si è affermato - non vi è ragione di ritenere che l'iter sia diverso se l'autorizzazione è rilasciata dal notaio.

Si puntualizza, in quest'ottica interpretativa, che mantenere in capo a due soggetti diversi, secondo lo schema dell'articolo 747, senza valutare i molteplici variegati interessi in gioco, quelli dei minori o dell'incapace da un lato e quelli dei creditori e dei coeredi dall'altro, è coerente con il contenuto stesso di tale valutazione la quale ha ad oggetto interessi diversi e potenzialmente conflittuali, che sarebbe opportuno sottoporre allo scrutinio dello stesso soggetto, sicché tra le due possibili interpretazioni, quella che attribuisce, pur nel silenzio della legge, la competenza al giudice tutelare in ordine a tale parere a tutela dell'incapace offre la massima garanzia del rispetto di tutti gli interessi in gioco.

Anche su questo versante, occorre ribadire quanto già puntualizzato in ordine alla nomina

³³ Alcuni provvedimenti di reclamo o di revoca hanno ritenuto affetta da invalidità l'autorizzazione notarile adottata dal notaio senza il preventivo parere del giudice tutelare: cfr. Tribunale di Roma: R.G. n. 5859/2023, n. 6090/2023, n. 6511/2023, n. 6707/2023 e n. 7437/2023 V.G. *Adde* il provvedimento RG 36507/2023 del 21 settembre 2023 del Tribunale ordinario di Roma di rigetto del reclamo avverso la revoca della autorizzazione notarile con provvedimento del giudice tutelare di Roma del 20 luglio 2023 avverso una autorizzazione notarile emessa in assenza preventivo parere del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 747 c.p.c. Quest'ultimo provvedimento, peraltro, richiama l'orientamento - sopra citato - sul potere d'ufficio del giudice tutelare di revocare le autorizzazioni giudiziali (per i riferimenti cfr. la nota n. 22) e ritiene che le considerazioni allo stesso sottese siano estensibili anche all'ipotesi di cui all'art. 21 d.lgs. 149/22, puntualizzando che: «anche in questo caso, l'impugnabilità esperibile dalla parte nel termine di 10 giorni e il potere di revoca/modifica "in ogni tempo" attribuito al giudice di si configurano come due strumenti indipendenti e non vi è ragione di dubitare che il giudice possa esercitare d'ufficio tale potere, così come avviene, pacificamente, in applicazione dell'art. 742 c.p.c. per i decreti dallo stesso emessi, considerando che le autorizzazioni notarili sono, dalla stessa disposizione dell'art. 21, sottoposti allo stesso regime di impugnazione di cui all'art. 739, e dunque disciplinati alla stessa stregua dei provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria. Ulteriore indice dell'attribuzione al giudice tutelare di un potere *latu sensu* di controllo della autorizzazione notarile, che si concretizza nella previsione, appunto, della sua revocabilità/modificabilità, è rinvenibile nell'espressione contenuta nel quarto comma dell'art. 21, laddove prevede che l'autorizzazione è comunicata dal notaio alla cancelleria del giudice che sarebbe stato competente a pronunciare il corrispondente provvedimento anche a fini pubblicitari. L'aver utilizzato da parte del legislatore l'espressione "anche" esclude, senza ombra di dubbio, che come pure da alcuni ritenuto, la comunicazione alla cancelleria del giudice sia effettuata ai soli fini pubblicitari: la lettera della norma dice, evidentemente, il contrario e dunque, dovendo attribuire un senso alla locuzione utilizzata dal legislatore, l'ulteriore fine della comunicazione prevista dal comma 4 non può che essere quello di mettere il giudice nella condizione di venire a conoscenza dell'autorizzazione notarile in funzione e in previsione dell'esercizio del potere di revoca/modifica di cui al successivo comma 6». Infine, richiamando all'uopo anche la relazione illustrativa al d.lgs. 149/22, tale provvedimento sottolinea che «affermare la natura officiosa del potere di revoca/modifica del giudice tutelare è coerente con le considerazioni sviluppate dalla dottrina sull'art. 742 c.p.c. con la previsione del duplice strumento (impugnazione ad istanza di parte e potere d'ufficio del giudice, esercitabile in ogni tempo) e, in termini più ampi, con l'intero impianto normativo che disegna il ruolo e le funzioni del giudice tutelare, caratterizzato da pregnanti poteri d'ufficio)». *Adde* i reclami proposti dalla procura della repubblica di Padova in data 25 maggio 2023 e in data 7 agosto 2023 e dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Milano in data 7 aprile 2023. Cfr. E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art. 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit.

del curatore speciale da parte del notaio autorizzante: la ricostruzione degli effettivi indirizzi giurisprudenziali è un'attività molto complessa, che non può prescindere anche dall'esame delle autorizzazioni notarile non reclamate o revocate in quanto ritenute conformi a legge anche dalla magistratura, sia pur emesse in assenza del preventivo parere del giudice tutelare, soprattutto nell'ambito di un contesto giurisprudenziale contraddistinto dalla tendenza a ritenere ammissibile: per un verso, la revoca/modifica d'ufficio; per altro verso, la revoca/modifica anche sulla base di una mera rivalutazione delle circostanze già esistenti al momento della proposizione dell'istanza e/o delle prove già proposte.

Anche in questo caso, dall'analisi a suo tempo effettuata ³⁴ è emersa la presenza di un significativo numero di autorizzazioni non reclamate (o revocate) in sede giurisdizionale man mano crescenti nel corso del tempo.

Questa tendenza ha trovato anche un importante riconoscimento in sede giurisprudenziale, in conformità con quanto sostenuto sin dai primi studi del Consiglio nazionale del notariato³⁵.

La Corte d'appello di Milano, in epoca recente, con un importante provvedimento ³⁶ ha ritenuto, infatti, che l'art. 21 del dlgs 149/22 ha attribuito al notaio una «*doppia valutazione, dal momento che impone al Notaio - professionista indubbiamente a ciò qualificato - di valutare e contemperare entrambi gli interessi fra loro contrapposti*». Più in dettaglio, in quest'ottica, si è affermato che sulla scorta: «*di una interpretazione letterale si comprende come la norma non si applichi congiuntamente all'art 747 c.p.c., dal momento che non vi sarebbe stata ragione di richiamare espressamente, nel secondo comma, il quarto comma dell'articolo 747 c.p.c., per l'ipotesi di autorizzazione alla vendita di un legato di specie. Nel primo comma non viene espressamente richiamato l'art. 747, 2 comma, c.p.c.*»; inoltre: «*alla interpretazione letterale si affianca una interpretazione di sistema, rilevando come la riforma Cartabia, di cui è espressione il decreto legislativo istitutivo dell'articolo 21 in oggetto, proprio al fine di sgravare l'attività del giudice in tale settore, ha effettuato un intervento volto ad affiancare l'attività del magistrato, senza*

³⁴E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit.

³⁵ Cfr. FABIANI-PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione in Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, I – Gli studi a cura di E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, cit., 9 ss.; CALDERONI-TODESCHINI PREMUDA, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi oggetto i beni ereditari in Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, I – Gli studi a cura di E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, cit., 135 ss.

³⁶ Provvedimento del 9 gennaio 2024 di rigetto del reclamo del 7 novembre 2023, su cui cfr. Vd. PARRAVICINI, *Brevi note in tema di autorizzazione notarile alla vendita di beni ereditari da parte di persone incapaci*, cit. A commento della tesi giurisprudenziale in esame cfr. anche CHIZZINI, *La riforma della volontaria giurisdizione, i poteri autorizzativi del notaio: i primi punti fermi della giurisprudenza*, cit.; E. FABIANI E L. PICCOLO, *Beni ereditari di soggetto incapace: legittima l'autorizzazione notarile in assenza del parere del giudice tutelare. La Corte d'Appello di Milano accoglie la tesi sostenuta dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato sulla riforma della volontaria giurisdizione*, cit.; E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit.

ovviamente eliminarla».

Parte della dottrina³⁷, accogliendo con favore la soluzione interpretativa da ultimo esposta, ha peraltro addotto che la non necessità del preventivo parere del giudice tutelare in caso di autorizzazione notarile alla vendita dei beni ereditari, possa trovare ancora ulteriori appigli e giustificazioni.

In particolare, si richiamano a suffragio di quest'orientamento: la compatibilità con il sistema ordinamentale dell'attribuzione dell'unitaria valutazione al notaio, senza necessità del parere del giudice tutelare; la natura delle funzioni attribuite dal legislatore al notaio ex art. 21 dalla quale discende l'inapplicabilità diretta dell'art. 747 c.p.c. all'ipotesi di cui all'art. 21 d.lgs 149/22; il pieno rispetto della tutela dei soggetti incapaci anche in materia di beni ereditari, in ragione della valutazione assicurata da parte del notaio³⁸.

³⁷ Vd. PARRAVICINI, *Brevi note in tema di autorizzazione notarile alla vendita di beni ereditari da parte di persone incapaci*, cit. A commento della tesi giurisprudenziale in esame cfr. anche CHIZZINI, *La riforma della volontaria giurisdizione, i poteri autorizzativi del notaio: i primi punti fermi della giurisprudenza*, cit. Sulla soluzione positiva della questione ermeneutica in esame adde F. GERBO, *Volontaria giurisdizione e riforma Cartabia: primi orientamenti del Tribunale di Roma*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 2, 1 febbraio 2024, 329, secondo il quale «il notaio oggi può autorizzare ex art. 320 un'operazione in luogo del G.T. perché tiene conto delle esigenze del minore, a maggior ragione, secondo noi, può valutare in luogo del G.T. qual è la cosa migliore per lo stesso soggetto tutelato. Questa lettura del testo, pur immutato dell'art. 747 Cod. proc., oramai coordinata con i principi ispiratori del D.Lgs. n. 149/2022 sembra quella più ragionevole e maggiormente in linea con l'impianto della riforma. Essa anche in questo caso apparirebbe altrimenti largamente vanificata se si ritenesse il regime autorizzatorio del notaio vincolato all'acquisizione del parere del G.T., cioè di un organo che peraltro ora proprio il notaio è abilitato a sollevare di una parte del suo carico di lavoro. Come si è accennato, infatti, se il notaio è ora legittimato a sostituire il G.T. nella funzione autorizzativa, non può non concludersi che sia anche abilitato nella funzione consultiva. Lì è chiamato ad autorizzare (beninteso dopo aver valutato) qui è chiamato a valutare, ed a valutare secondo noi fornendo un parere che egli stesso utilizzerà per l'autorizzazione». Peraltro, secondo l'A. «è utile sottolineare come appaia necessario far risultare da parte del notaio il proprio parere all'autorizzazione dell'operazione che egli stesso rilascia. Tale allegazione – e dunque l'esplicitazione del proprio parere, non necessariamente come atto autonomo – secondo noi è indispensabile non solo nei casi in cui egli negli l'autorizzazione, proprio in considerazione degli interessi del soggetto tutelato, ma addirittura anche nel caso in cui tale autorizzazione venga rilasciata perché essa non “assorbe” il parere, né processualmente né sotto il profilo sostanziale. Ciò non solo e non tanto per una simmetria con la procedura giudiziale, quanto piuttosto per una chiara intellegibilità complessiva del provvedimento autorizzativo, intellegibilità certamente rilevante sotto il profilo delle eventuali impugnative e sotto quello di eventuali responsabilità, ma più semplicemente anche per comprenderne ad esempio eventuali limiti o vincoli applicativi che possono derivare proprio dalle valutazioni svolte dal notaio nell'interesse dell'incapace”. Infine, puntualizza l'A. che “dal punto di vista formale, se soddisfatte le esigenze ora indicate, appare, secondo noi del tutto irrilevante la questione attinente al dato documentale, cioè se il parere motivato debba costituire un documento a sé stante da allegare, ovvero possa integrare il contenuto dell'autorizzazione. ... È infatti importante – non soltanto sotto il profilo documentale, quanto piuttosto sotto quello funzionale – che possa chiaramente distinguersi il dato valutativo, completo della motivazione, dall'elemento autorizzativo, altrettanto argomentato, così da consentire a chiunque di pervenire ad una chiara ricostruzione dell'intero iter logico giuridico che ha consentito al notaio di autorizzare l'operazione».

³⁸ PARRAVICINI, *Brevi note in tema di autorizzazione notarile alla vendita di beni ereditari da parte di persone incapaci*, cit.; il quale puntualizza, in primo luogo, che nel sistema previgente il d.lgs 10 ottobre 2022 n. 149 il parere del giudice tutelare previsto dall'art. 747, comma 2, c.p.c., ha natura obbligatoria ma non vincolante per il tribunale: ciò significa, quindi, che in ultima istanza è il tribunale l'organo giurisdizionale che determina, esso solo — secondo il medesimo schema della «doppia valutazione» la compatibilità dell'atto da compiersi con gli interessi del minore e con quelli degli atri chiamati, dei legatari e dei creditori ereditari. Se quindi già nel sistema ordinamentale previgente la riforma Cartabia, e che ancora oggi disciplina il procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni *de quibus* da parte dell'autorità giudiziaria, il vaglio dei diversi interessi evocati dalla richiesta di autorizzazione — sebbene possano

2.3 La revoca dell'attribuzione della rappresentanza esclusiva ad uno dei genitori alla luce dell'art. 320 comma sesto.

In un caso è stata revocata l'autorizzazione notarile in quanto il notaio aveva attribuito rappresentanza esclusiva del minore alla madre emettendo, dunque, un provvedimento ai sensi dell'art. 320, comma sesto, il quale consente, in situazioni di conflitto di interesse, di attribuire la rappresentanza esclusiva del minore ad uno dei genitori o nominare un curatore speciale³⁹.

In particolare, si afferma che la rappresentanza legale del minore ex art. 320, II co., c.c. attribuita ad entrambi i genitori ove esercenti la responsabilità genitoriale risulta costituire mezzo attuativo della responsabilità genitoriale - concernente i poteri/doveri di mantenimento, istruzione ed educazione del minore - di talché la sua limitazione costituisce disposizione che - pur in modo estremamente larvato - costituisce una limitazione della responsabilità genitoriale al compimento dell'atto di straordinaria amministrazione ex artt. 320, I e III co., c.c. che coinvolge unicamente

profilarsi ipotesi di conflitto — è rimesso in ultima istanza a un solo soggetto (il tribunale), ben può ritenersi compatibile con il sistema il fatto che il notaio, in sede di adozione del provvedimento richiesto, quale soggetto dotato di elevate competenze tecniche e che assicura, comunque, un altro grado di imparzialità, dovrà analizzare e valutare non solo l'interesse degli altri chiamati, dei legatari e dei creditori ereditari ma anche quello della persona incapace che, tramite il proprio rappresentante, pone in essere il negozio di straordinaria amministrazione. In secondo luogo, l'inapplicabilità dell'art. 747, comma 2, c.p.c. al procedimento di rilascio dell'autorizzazione da parte del notaio - oltre che dal dato testuale dell'art. 21 d.l.g.s. 10 ottobre 2022 n. 149 - potrebbe conseguire dalla natura della nuova competenza attribuita dalla novella al notaio. Nel silenzio della legge, non sembra possibile attrarre nella funzione giurisdizionale le nuove attività autorizzative demandate al notaio: non è infatti configurabile una delega di funzioni giurisdizionali, che sarebbe - stranamente - implicita (in quanto non espressamente prevista dal legislatore), generale (cioè non limitata al singolo procedimento), permanente (poiché prevista senza alcun limite di durata); neppure sembra possibile scorgere nella novella l'attribuzione al notaio della qualifica di giudice onorario, che farebbe rientrare, in qualche modo, l'attività autorizzatoria nell'alveo della giurisdizione: il decreto delegato e la legge delega, infatti, non attribuiscono mai al notaio la qualità di giudice e, d'altro canto, come sopra evidenziato, le attività autorizzatorie demandate al notaio rientrerebbero tra quelle di natura amministrativa che ben potrebbero essere attribuite dal legislatore a soggetti differenti rispetto ai giudici. Similmente a quanto avvenuto con l'omologa degli atti societari nella riforma del 2003 e con l'omologa degli atti degli enti del terzo settore, sembra quindi che il legislatore, con l'art. 21 d.l.g.s. 10 ottobre 2022 n. 149, abbia direttamente attribuito al notaio una nuova funzione, distinta da quella svolta dal giudice, avente, rispetto a quest'ultima, caratteristiche e disciplina non necessariamente e completamente sovrapponibili. Data la differenza di natura e disciplina tra l'attività demandata al notaio e quella svolta dal giudice - sebbene sia sempre utile e necessario garantire il più possibile una unicità di fondo dei due canali autorizzatori -, in assenza di una espressa previsione del legislatore, non sembra conferente estendere automaticamente l'efficacia dell'art. 747, comma 2, c.p.c. al procedimento relativo all'autorizzazione rilasciata dal notaio. Infine, l'A. sottolinea che la mancata applicazione dell'ultima disposizione richiamata non determina un vulnus in tema di tutela: gli interessi del soggetto incapace (che nel procedimento avanti l'autorità giudiziaria sono oggetto del parere del giudice tutelare) non vengono subordinati rispetto a quelli degli altri soggetti interessati (altri chiamati, legatari, creditori) ma, come detto, devono essere oggetto di valutazione da parte del notaio rogante.

³⁹ Provvedimento del Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione volontaria giurisdizione, ufficio del giudice tutelare, RG 1351/2023, del 26 settembre 2023, richiamato da E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit. La singolarità di questo provvedimento, oltre alle ragioni di cui alla motivazione esposte nel testo, è l'aver revocato un'autorizzazione notarile per poi emetterne, a distanza di circa un mese, una autorizzazione giudiziale contenutisticamente sovrapponibile all'autorizzazione notarile. Nello stesso senso vd. anche provvedimento del Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione volontaria giurisdizione, ufficio del giudice tutelare, RG 618/2024, del 22 aprile 2024.

interessi patrimoniali, posto che in caso di conflitto, ex art. 320, II co., c.c., si applica la disposizione ex art. 316 c.c. attributiva, ex art. 38 disp. att. c.c., alla competenza del tribunale ordinario. Si legge ancora che, « *nel sistema del nostro ordinamento la limitazione della responsabilità genitoriale – ex artt. 320, VI co., 330, 333 e 337 bis e segg. c.c. – è attribuita all’Autorità giudiziaria in quanto limitazione di un diritto fondamentale dell’essere umano e del minore e costituisce intervento nella vita privata – ex art. 8 Carta EDU – di talché ex art. 13 Cost. la limitazione della libertà deve essere disposta dall’Autorità giudiziaria con riserva di legge ex art. 30, II co., Cost. per quanto attiene ai provvedimenti a tutela dei minori nell’ipotesi di incapacità dei genitori ad esercitare i doveri concernenti la responsabilità genitoriale*».

Pertanto, secondo il provvedimento in esame, in assenza di un espresso potere – ex art. 21 D. lgs. 149 del 2022 – attribuito al notaio di emettere provvedimenti che, pur in modo larvato, limitino la responsabilità genitoriale, l’autorizzazione emessa deve essere revocata in quanto limitazione di una libertà fondamentale emessa in assenza di una espressa disposizione di legge.

3. La revoca per la mancanza dei presupposti sottesi alla autorizzazione.

In alcuni casi l’autorizzazione notarile è stata revocata ritenendosi manchevoli i presupposti della stessa.

Questo tema si è posto con particolare riguardo alla sussistenza del conflitto di interessi tra il beneficiario e la persona preposta all’amministrazione dei suoi interessi⁴⁰.

Più in dettaglio, in alcuni casi, a fondamento della revoca dell’autorizzazione notarile, vi è una ritenuta situazione di conflitto di interessi, non rilevata dal notaio autorizzante, la quale avrebbe richiesto la nomina del curatore speciale.

4. La carenza di istruttoria o di motivazione dell’istruttoria

⁴⁰ Più in particolare, in un’ipotesi di divisione di un compendio ereditario, il notaio aveva autorizzato l’amministratore di sostegno a partecipare, in nome e per conto della persona amministrata, ad un atto di divisione parziale degli immobili nonché ad accettare, in nome e per conto della persona amministrata, l’assegnazione della piena ed esclusiva proprietà di alcune unità del compendio immobiliare. Nella specie il compendio ereditario era pervenuto al beneficiario della amministrazione di sostegno e agli altri chiamati - tra cui lo stesso amministratore di sostegno - in via ereditaria. Nel provvedimento giudiziale di revoca si legge che l’atto di divisione non era stato preceduto da formale accettazione eredità da parte del beneficiario né vi erano elementi in base ai quali ritenere conveniente per il medesimo beneficiario una accettazione pura e semplice, nella specie tacitamente assorbita nell’atto di divisione. Inoltre nel caso di specie secondo il detto provvedimento è da ravvisarsi un conflitto di interessi tra amministrato ed amministratrice di sostegno con riguardo alla divisione del compendio ereditario in quanto entrambi chiamati all’eredità, conflitto non rilevato dal notaio.

L'esame dei diversi provvedimenti di revoca lascia emergere in tutta la sua centralità la delicatezza e l'importanza dell'istruttoria sottesa all'autorizzazione notarile, assegnando particolare rilievo non solo ai profili economici ma anche a quelli afferenti alla storia personale del soggetto incapace.

La vicenda umana posta a fondamento dell'autorizzazione può ricostruirsi grazie all'accesso al fascicolo, ove già aperto, oppure grazie all'istruttoria espletata dal notaio ai sensi dell'art. 21. È dalla considerazione delle esigenze e del tenore di vita del soggetto beneficiario della misura di protezione, alla luce del suo miglior interesse realizzabile, che è possibile comprendere se davvero sussista utilità e necessità evidente.

Senonché non è dato comprendere dalla lettura dei provvedimenti di revoca se il difetto di istruttoria sia effettivamente tale ovvero se il notaio, pur avendo effettuato l'istruttoria richiesta, non ne abbia dato conto nel provvedimento autorizzatorio.

A titolo esemplificativo, in alcuni provvedimenti il giudice tutelare ha richiesto integrazioni dell'istanza di autorizzazione o di documentazione allegata al fine di valutare con completezza le condizioni sottese al rilascio dell'autorizzazione stessa. Ciò a testimonianza, non solo dell'importanza dell'istruttoria effettuata, a monte, dal notaio per il rilascio dell'autorizzazione⁴¹, ma anche della motivazione dell'autorizzazione, nella quale occorre dare compiutamente atto, non solo dei motivi che hanno indotto il notaio a ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, ma anche dell'istruttoria che ha condotto per verificare la sussistenza dei suddetti presupposti.

Muovendosi in quest'ordine di idee, va segnalata, in particolare, l'opportunità di descrivere l'asse ereditario in ordine all'autorizzazione necessaria per la rinuncia all'eredità da parte del soggetto incapace. La mancata descrizione, in modo puntuale, delle attività e passività del patrimonio ben potrebbe integrare, intatti, un difetto di motivazione secondo l'indirizzo giurisprudenziale appena più sopra richiamato.

La giurisprudenza, nel procedere nel modo appena più sopra indicato, si è spinta sino al conio di un istituto inedito quale quello della cd. "revoca temporanea" dell'autorizzazione notarile.

In sostanza, il giudice tutelare, in più occasioni, ha richiesto di integrare il contenuto dell'istanza di autorizzazione e/o la documentazione allegata al fine di poter valutare, con maggior

⁴¹ A titolo esemplificativo si consideri che, in relazione ad un atto di accettazione in nome e per conto dei figli minori della donazione della nuda proprietà dell'immobile, il giudice tutelare (Provvedimento dell'Ufficio del giudice tutelare presso il Tribunale di Sassari del 14 aprile 2023) ha invitato a produrre la perizia di stima, integrare l'istanza dichiarando di assumere tutti i costi, gli oneri, le spese gravanti sull'immobile fino alla maggiore età dei figli; inoltre ha invitato gli istanti a documentare se sul bene vi siano o meno formalità pregiudizievoli e se sullo stesso graverà ipoteca a seguito dell'acquisto.

cognizione di causa (previo il suddetto “supplemento di istruttoria”), la sussistenza, o meno, delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione e/o i relativi contenuti.

Ciò è accaduto, in particolare, con riferimento all’autorizzazione a favore dell’amministratore di sostegno allo svincolo di somme, all’acquisto dell’immobile e alla sottoscrizione del relativo atto di compravendita, fissando un’udienza *ad hoc* per l’integrazione della documentazione necessaria⁴².

Com’è noto, non era certamente estranea alla prassi giudiziaria ante riforma Cartabia la richiesta di integrare la documentazione prodotta in sede di istruttoria del procedimento finalizzato a valutare se concedere o negare l’autorizzazione al compimento di un determinato negozio, ma le ipotesi appena più sopra richiamate integrano evidentemente un differente fenomeno, posto che, in queste ipotesi, c’è già un’autorizzazione, quella concessa dal notaio.

La centralità dell’istruttoria e della motivazione riguarda, tanto il profilo umano, quanto quello economico della sfera soggettiva del soggetto in favore del quale si chiede l’autorizzazione. In questa prospettiva si puntualizza che il solo fascicolo dell’immobile, per quanto composto da perizia giurata di stima, relazione di regolarità edilizia, planimetrie e visure ipocatastali è sicuramente importante, ma non sufficiente, essendo il fascicolo processuale personale che fotografa la storia, i bisogni e la necessità della persona priva di autonomia. Difatti non bisogna sottovalutare le abitudini di vita, l’autonomia raggiunta all’interno dell’abitazione, il clima relazionale familiare sereno, la buona comunicazione e le interazioni significative tra i vari membri della famiglia, la gestione delle risorse economiche e patrimoniali del beneficiario da parte dell’amministratore di sostegno perché sono tutti elementi conservati e preservati nel fascicolo dell’amministrazione che coniugati con il disagio e lo squilibrio emotivo/psicologico di un trasferimento abitativo e con le ragioni sottese alla compravendita, portano a ritenere l’atto negoziale da compiersi né necessario né utile.

⁴² In particolare, nel caso considerato dal provvedimento in esame (su cui vd. E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all’art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit., 57-58), il notaio ha emesso l’autorizzazione a favore dell’amministratore di sostegno, allo svincolo di somme, all’acquisto dell’immobile analiticamente indicato e alla sottoscrizione del relativo atto di compravendita ritenendo che: l’acquisto dell’immobile costituisce un’utile modalità di impiego delle somme comprese nel patrimonio; l’operazione risulta evidentemente utile per il beneficiario dell’amministratore di sostegno in quanto il prezzo di acquisto non è maggiore del valore di mercato quale risultante dalla perizia di stima; anche dal punto di vista dell’ubicazione, l’immobile è assolutamente idoneo a soddisfare le esigenze e delle abitudini del soggetto amministrato). Nondimeno, il giudice tutelare ha rilevato l’assenza di quantificazione delle spese che il beneficiario dovrà sopportare per la stipula nonché la documentazione della reale utilità del predetto acquisto. Si legge, nel provvedimento, che occorre assumere, dunque, chiarimenti in ordine a questa autorizzazione, considerato che l’amministratore di sostegno già convocato per informazioni in udienza non è comparso e non ha depositato i rendiconti; si convoca anche il notaio per i chiarimenti in ordine all’autorizzazione rilasciata; si “*revoca temporaneamente*” l’autorizzazione e si riserva ogni decisione sulla revoca definitiva, sulla conferma o eventuale modifica all’esito della comparazione Provvedimento del GT di Perugia del 1° giugno 2023.

5. La revoca e la modifica nelle prassi

L'indagine delle prassi lascia emergere diversi provvedimenti, quali protocolli o circolari, in cui si diramano indicazioni in ordine alla disciplina della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile, con scelte interpretative che oltrepassano i confini di un provvedimento amministrativo producendo gli effetti distorsivi già rimarcati in precedenti studi⁴³.

Più in particolare, in alcuni protocolli⁴⁴ si esclude espressamente che il giudice tutelare possa assumere decisioni d'ufficio. Pertanto si prevede che le autorizzazioni che vengono comunicate al tribunale debbano essere trasmesse dalla cancelleria in visione al giudice.

In senso contrario⁴⁵, in altri protocolli si prevede testualmente che, in conformità al disposto dell'art. 21, comma 6, «*la modifica o revoca dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare possa avvenire anche d'ufficio*».

Nelle ipotesi in cui si ritiene che la revoca e la modifica possano avvenire anche d'ufficio, si è posto il problema se il fascicolo, una volta iscritto a ruolo, debba essere o meno messo in visione al giudice tutelare.

Nella prospettiva interpretativa in discorso, si stabilisce che le autorizzazioni che vengono comunicate al tribunale devono essere messe dalla cancelleria "in visione al giudice" e precisamente nelle ipotesi di autorizzazioni:

- riconducibili a fattispecie di cui all'articolo 374 al giudice tutelare;
- relative a procedure di amministrazione di sostegno, tutela, curatela al giudice già assegnatario del fascicolo dell'amministrazione, della tutela o della cura tela, aprendo in tal modo un subprocedimento;
- riconducibili alla fattispecie di quell'articolo 747, comma due, c.p.c. al giudice tutelare secondo la tabella.

Si stabilisce, inoltre, che il giudice tutelare, discrezionalmente, decide se emettere o meno un visto o qualsiasi altro provvedimento. Al notaio non compete alcun obbligo di comunicazione o richiesta di parere al giudice tutelare.

⁴³ E.FABIANI – L.PICCOLO, *le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit.

⁴⁴ Vedi protocollo tra tribunale ordinario, procura della repubblica e consiglio notarile Tribunale di Treviso, Procura della repubblica presso il Tribunale di Treviso e Consiglio notarile di Treviso del 12 luglio 2023.

⁴⁵ Vedi protocollo tra tribunale ordinario, procura della repubblica e consiglio notarile di protocollo del tribunale ordinario di Padova, procura della Repubblica presso il tribunale di Padova e consiglio notarile di Padova.

Quanto alle comunicazioni, in talune ipotesi⁴⁶, in caso di revoca o modifica ad opera del giudice tutelare, si prescrive che l'organo giudicante dia notizia al notaio rogante. Nondimeno si prescrive che la cancelleria del tribunale, ove non possa essere seguita la procedura con *consolle*, dia comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata al notaio oppure, in caso di impossibilità del recapito o inidoneità dell'indirizzo indicato dal notaio, invii la comunicazione al consiglio notarile.

In altri casi si prevede che la cancelleria debba dare comunicazione al notaio autorizzante ove sia proposto reclamo oppure ove sia emesso provvedimento di revoca o modifica da parte del giudice tutelare⁴⁷.

6. Riflessioni sulla revoca - modifica dell'autorizzazione notarile nella giurisprudenza e nelle prassi

L'indagine condotta sulle prassi e sulla giurisprudenza in tema di revoca/modifica non restituisce certamente risultati univoci, a fronte di protocolli e circolari che, puntualmente, sconfinano, anche in questo caso⁴⁸, nell'effettuazione di scelte interpretative sulle questioni più controverse e delicate.

La rassegna giurisprudenziale sopra delineata dimostra come la revoca/modifica non venga circoscritta alle circostanze sopravvenute che mutano la situazione di fatto o di diritto sottesa alla autorizzazione, tanto da richiedere un necessario adattamento al fine di salvaguardare al massimo le esigenze di protezione che vengono in rilievo.

Invero, questo strumento, quantomeno in questa prima fase di applicazione della riforma, sembrerebbe sia stato adoperato – soprattutto presso alcuni tribunali - al fine di operare un controllo sulle autorizzazioni notarili rilasciate, specie in ordine all'interpretazione del perimetro applicativo dell'art. 21 con riguardo alle più controverse fattispecie (su tutte, la nomina del curatore speciale contestuale alla autorizzazione notarile e le alienazioni aventi ad oggetto beni ereditari di titolarità

⁴⁶ Vd., in particolare, Protocollo di intesa in materia di autorizzazioni relative ad affari di volontaria giurisdizione tra Tribunale ordinario di Pavia, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pavia e Consiglio notarile di Pavia, Vigevano e Voghera del 25 maggio 2023.

⁴⁷ Cfr. il protocollo d'intesa tra Tribunale di Treviso, procura della repubblica presso il Tribunale di Treviso e Consiglio notarile di Treviso del 12 luglio 2023 ove, peraltro, si puntualizza che: «il giudice tutelare non può assumere alcuna decisione d'ufficio, ma solo su istanza di parte». Per questo si prevede che le autorizzazioni che vengono comunicate al tribunale siano messe dalla cancelleria in visione al giudice competente in base alla fattispecie di riferimento. Nello stesso protocollo, peraltro, si esclude che in ipotesi di autorizzazione *ex art. 21 d.lgs 149/22* debba essere preventivamente acquisito il parere del giudice tutelare in quanto tale autorizzazione va a sostituire sia l'autorizzazione del tribunale sia il preventivo parere del giudice tutelare.

⁴⁸ Cfr. E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit. e in particolare le ipotesi relative ai beni ereditari di titolarità di incapaci, nomina del curatore speciale.

di incapaci in assenza del parere del giudice tutelare).

Un significativo scollamento fra prassi e giurisprudenza emerge, anzitutto, con riferimento all'ammissibilità o meno della revoca d'ufficio.

Nelle prassi spicca, infatti, la scelta effettuata da taluni protocolli, richiamando anche la posizione espressa negli studi del Consiglio nazionale del notariato ⁴⁹, nel senso di escludere la revocabilità/modificabilità d'ufficio dell'autorizzazione notarile.

Nella giurisprudenza, invece, non è raro riscontrare ipotesi di revoca/modifica d'ufficio, peraltro in una prospettiva tendente a controllare la valutazione effettuata dal notaio in sede di concessione dell'autorizzazione sulla base dei fatti esistenti a quel momento e non già solo sulla base di fatti sopravvenuti.

Quanto, poi, alle ipotesi oggetto di revoca/modifica, queste riguardano, nella gran parte dei casi, le fattispecie più delicate, quali, su tutte, il potere di nominare il curatore speciale contestualmente all'autorizzazione.

Al contempo, e in via più generale (ossia indipendentemente dalla delicatezza della fattispecie), non di rado il profilo attenzionato in sede di revoca/modifica attiene all'istruttoria o alla motivazione, evidenziandosi, più in particolare, la carenza dell'istruttoria espletata, della documentazione prodotta con l'autorizzazione, l'insufficienza della motivazione.

Quanto ai presupposti della revoca/modifica, le revoche analizzate non riguardano mutamenti dello stato di fatto o di diritto inerenti alla fattispecie sostanziale oggetto dell'autorizzazione notarile, bensì profili genetici della stessa, relativi talvolta alla ricostruzione dei confini del potere autorizzatorio del notaio, talaltra alla mancata o insufficiente considerazione degli interessi sottesi all'autorizzazione concessa.

Ammesso e non concesso che, anche con riferimento all'autorizzazione notarile (come con riferimento a quella giudiziale) possa accogliersi una prospettiva interpretativa estensiva che tende a ricomprendere nell'istituto della revoca/modifica anche una diversa valutazione giudiziale delle circostanze di fatto originarie già valutate dal notaio (o dal giudice) autorizzante, dal quadro giurisprudenziale raffigurato emerge, con estrema nettezza, una marcatissima tendenza a sovrapporre i differenti mezzi della revoca/modifica e del reclamo, sul piano sostanziale, oltre che su quello terminologico (non essendo per null'affatto raro riscontrare, a titolo esemplificativo, che, all'esito del reclamo, il giudice tutelare "revochi" o "modifichi" il provvedimento reclamato).

La sovrapposizione, sul piano sostanziale, fra i differenti rimedi della revoca/modifica e del reclamo emerge, più in particolare, in tutte le ipotesi in cui la revoca/modifica non viene circoscritta all'esame di circostanze sopravvenute che mutano la situazione di fatto o di diritto sottesa

⁴⁹ Cfr. FABIANI-PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.

all'autorizzazione, tali da richiedere una necessaria modificazione dell'autorizzazione originaria al fine di salvaguardare al massimo le esigenze di protezione nel frattempo subentrate.

La sensazione è che, quantomeno in questa prima fase di applicazione della riforma, l'istituto della revoca/modifica sia stato plasmato per venire incontro all'esigenza di fondo di esercitare un controllo capillare e penetrante sulle autorizzazioni notarili rilasciate, anche e soprattutto al fine di poter prendere posizione (e, dunque, anche esprimere un indirizzo giurisprudenziale) sulle questioni interpretative più delicate e controverse aperte dalla lettera dell'art. 21. E' il caso, in particolare, della nomina del curatore speciale contestuale all'autorizzazione notarile; nonché, nei primi mesi di applicazione della riforma, delle alienazioni aventi ad oggetto beni ereditari di titolarità di incapaci in assenza del parere del giudice tutelare.

Non a caso, in talune ipotesi, la revoca è stata disposta in relazione ad autorizzazioni notarili rilasciate senza – ad avviso dei provvedimenti richiamati – i presupposti normativi di riferimento. Anche in questi casi vengono in rilievo, a ben vedere, censure attinenti ad una fase “genetica” delle autorizzazioni e non a motivi sopravvenuti.

L'effetto ottenuto, però, non è stato solo quello di assicurare un presidio giurisprudenziale sulle questioni interpretative maggiormente controverse aperte dalla lettera dell'art. 21, come pure sarebbe stato possibile senza incorrere nelle suddette distorsioni applicative dell'istituto in esame. Per l'effetto, a ben vedere: anzitutto, si è determinata (o comunque quanto meno fortemente accentuata) la sovrapposizione con il differente istituto del reclamo; in secondo luogo, come avremo modo di vedere meglio di qui a breve, non si è tenuto minimamente conto delle peculiarità dell'istituto della revoca/modifica nel rinnovato contesto della riforma di cui all'art. 21, con conseguente pretermissione anche delle esigenze sottese alla riforma nella parte in cui ha inteso valorizzare il ruolo del notaio nell'ambito della volontaria giurisdizione (e, segnatamente, dei provvedimenti autorizzatori).

Non mancano neanche casi di giurisprudenza creativa in cui si è fatto ricorso ad istituti che non trovano alcun riscontro né nell'art. 21 del D.lgs. n. 149/2022, né nel codice di rito civile, né in altre disposizioni di legge, come quello, già richiamato, della cd. revoca temporanea.

La sottesa esigenza, pur comprensibile, è evidente: consentire l'integrazione della documentazione prodotta con l'istanza di autorizzazione, funzionale all'effettuazione di una più completa ed approfondita valutazione dei presupposti di utilità e necessità evidente.

Al contempo, però, non v'è chi non veda come ci troviamo di fronte ad un istituto creato dalla giurisprudenza, nella totale assenza di qualsivoglia appiglio normativo, proprio a fronte della attribuzione da parte del legislatore del potere autorizzatorio, prima riservato alla sola magistratura, anche al notariato.

Né può ritenersi che si tratti di istituto in qualche modo assimilabile alla prassi in uso presso gli Uffici giudiziari, *ante* riforma Cartabia, nel senso di richiedere l'integrazione della documentazione in sede di rilascio dell'autorizzazione. Mentre, infatti, questa ipotesi si colloca all'interno di un procedimento giudiziario pendente, e segnatamente nell'ambito della fase istruttoria del procedimento finalizzato a statuire sull'istanza di autorizzazione, nell'ipotesi ora in esame v'è già un'autorizzazione, quella emessa dal notaio, ed il procedimento giudiziale pendente non è finalizzato a statuire su un'istanza di autorizzazione ma sulla revoca/modifica dell'autorizzazione già concessa dal notaio, che ha già effettuato un'istruttoria a tal fine.

Se, dunque, da un lato, la creazione giurisprudenziale di un nuovo istituto che si connota nei termini di cui sopra può essere in qualche modo giustificata e compresa in sede di primissima applicazione di una riforma epocale, quale quella in esame, e, in una prospettiva notarile, può essere anche valorizzata nel senso di prestare una maggiore attenzione a momenti di cruciale rilievo come l'istruttoria e la motivazione, dall'altro lato anche questo istituto di creazione giurisprudenziale sembrerebbe da ascrivere alla suddetta prospettiva di fondo. In altri termini, una volta imboccata la via del controllo (anche) d'ufficio penetrante e capillare questa viene percorsa fino in fondo, anche ricorrendo ad istituti, funzionali rispetto al suddetto scopo, che non trovano alcun riscontro nella normativa vigente.

SEZIONE III - LA REVOCA/MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE NOTARILE: PECULIARITA' E RICOSTRUZIONE DEL NUOVO ISTITUTO INTRODOTTO DAL LEGISLATORE

1. I risultati dell'indagine complessiva condotta

L'indagine sinora condotta non restituisce risultati univoci e consolidati con riferimento alla revoca/modifica dei procedimenti camerali in genere (ivi compresa l'autorizzazione giudiziale) e men che meno con riferimento alla revoca/modifica dell'autorizzazione notarile.

Non sussiste, in particolare, uniformità di vedute su due profili di centrale importanza per la ricostruzione della natura e per la delimitazione dei confini dell'istituto in esame, quali, segnatamente:

- 1) i "motivi" che possono essere fatti valere in sede di revoca/modifica di un provvedimento camerale (e, per quanto maggiormente rileva in questa sede, di un'autorizzazione giudiziale o notarile);
- 2) l'iniziativa ufficiosa, ossia la possibilità che la revoca/modifica di un provvedimento camerale (e, per quanto maggiormente rileva in questa sede, di un'autorizzazione giudiziale o notarile) possa essere disposta d'ufficio (e non solo ad istanza di parte).

Con specifico riferimento alla revoca/modifica dell'autorizzazione notarile, l'indirizzo giurisprudenziale tendente ad ammettere la revoca/modifica d'ufficio e ad estenderne al massimo i confini (consentendo, per intendersi, un controllo comprensivo anche della mera rivalutazione delle circostanze già esistenti al momento della proposizione dell'istanza e/o delle prove già proposte), già presente con riferimento all'autorizzazione giudiziale, sembrerebbe essersi rinvigorito ed accentuato a fronte dell'attribuzione, in forza dell'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022, del potere autorizzatorio (nelle ipotesi ivi indicate) anche al notaio.

Difficile stabilire, con certezza, quali siano le cause di questo fenomeno.

Presumibilmente le principali cause di questo fenomeno sono da ravvisarsi: per un verso, nella portata sostanzialmente rivoluzionaria della riforma in esame, che necessita, in quanto tale, di un periodo di rodaggio/adattamento; per altro verso, in talune criticità del testo dell'art. 21 che hanno aperto, inevitabilmente, delicate questioni interpretative, quali, in particolare, quella relativa alla possibilità o meno per il notaio di nominare il curatore speciale.

Dette circostanze hanno indotto la magistratura, quanto meno in una prima fase, ad esercitare un controllo capillare e penetrante, che le ha consentito anche di tentare di sciogliere le questioni interpretative più delicate e/o controverse. Non a caso, del resto, dal monitoraggio

condotto dal Consiglio Nazionale del Notariato ⁵⁰ si registra una significativa flessione, rispetto ai primi mesi di entrata in vigore della riforma, dei reclami e delle revoche/modifiche aventi ad oggetto autorizzazioni notarili.

Muovendosi in questo ordine di idee si comprende anche la rinnovata attenzione che si riscontra, dall'esame dei suddetti reclami e revoche/modifiche, per l'istruttoria e la relativa motivazione, quale presupposto imprescindibile per consentire un pieno controllo dell'autorizzazione notarile in sede giudiziale.

A tal proposito giova, peraltro, evidenziare come, la prassi preesistente rispetto all'introduzione della riforma nel senso di svalutare, nella sostanza, la rilevanza della motivazione (talvolta ridotta alla mera formula "visto si autorizza") era già in contrasto con l'orientamento della Corte di cassazione tendente a ritenere che l'assolvimento dell'obbligo di motivazione, nella materia che ci occupa, esige che il provvedimento non contenga solo formule stereotipate o di mera affermazione di ricorrenza delle condizioni di legge, ma anche il positivo riscontro nelle fattispecie delle medesime, con esposizione, anche se succinta, degli elementi su cui si fonda il convincimento ⁵¹. In altri termini, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, nelle ipotesi in esame la motivazione può essere anche succinta, ma non sostanzialmente inesistente ricorrendo a formule stereotipate.

Al di là delle possibili reazioni della giurisprudenza ad una riforma epocale quale quella in esame (e del tentativo di individuarne le ragioni), ciò che preme maggiormente indagare, in questa sede, è la ricostruzione dell'istituto della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile di cui all'art. 21 del d.lgs. 149/2022, che passa, inevitabilmente, per una oggettiva valutazione dei tratti caratterizzanti dello stesso nel raffronto con l'omologo istituto di carattere generale contemplato dall'art. 742 c.p.c.

Come si è già avuto modo di evidenziare, infatti, non è per null'affatto scontato che tutte le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali - più o meno consolidate - relative all'istituto di carattere generale di cui all'art. 742 c.p.c. possano trovare applicazione con riferimento al nuovo istituto introdotto dal legislatore con l'art. 21 del d.lgs. 149/2022.

⁵⁰ Su cui cfr. più ampiamente E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit.

⁵¹ Cfr. per tutti, anche per riferimenti sulla giurisprudenza in tal senso CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, cit., 232. La giurisprudenza sembra orientata per la sussistenza dell'obbligo di motivazione in relazione ai provvedimenti camerali, sia pur ritenendo sufficiente la esposizione sommaria delle ragioni in fatto e in diritto sottese alla decisione: cfr., con riguardo ad eterogenei provvedimenti ex artt. 737 s. c.p.c.: Cass. 22 febbraio 2021, n. 4713; Cass. 7 luglio 2017, n. 16856; Cass. 24 settembre 2013, n. 21800; Corte Costituzionale 20 novembre 2009, n. 310; Cass. 22 maggio 2007, n. 11859; Cass. 27 settembre 2006, n. 21020; Cass. 28/ agosto 2006, n. 18627; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26277; Cass. 08 luglio 2005, n. 14390; Cass. 4 settembre 2004, n. 17895; Cass. 13 febbraio 2004, n. 2776; Cass. 17 settembre 2003, n. 13657; Cass. 4 febbraio 2003, n. 1600; Cass. 20 gennaio 2003, n. 770; Cass. 27 settembre 2002, n. 1400; Cass. 04 gennaio 2001, n. 75; Cass. 10 novembre 1999, n. 12462; Tribunale minorenni Catania, 21 marzo 2018.

Per giungere ad una siffatta conclusione occorrerebbe preventivamente dimostrare che il nuovo istituto introdotto dal legislatore sia privo *in toto* di qualsivoglia tratto peculiare, rispetto a quello di carattere generale contemplato dall'art. 742 c.p.c., o che, pur sussistendo taluni tratti peculiari, questi non siano tali da giustificare conclusioni differenti.

A questa indagine sono dedicate le pagine che seguono.

2. Le peculiarità dell'autorizzazione notarile di cui all'art. 21 del dlgs n. 149/2022

Prima di concentrare l'attenzione sulla revoca/modifica dell'autorizzazione notarile, al fine di tentare di cogliere le eventuali peculiarità della stessa rispetto all'omologo istituto di carattere generale di cui all'art. 742 c.p.c., appare opportuno soffermarsi preliminarmente sul contesto di carattere generale in cui si inserisce il nuovo istituto della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile e, segnatamente, sulle peculiarità di quest'ultima rispetto all'autorizzazione giudiziale.

Come avremo modo di vedere meglio più avanti, infatti, il peculiare atteggiarsi dell'istituto in esame finisce per dipendere, in parte, anche dal peculiare contesto in cui si colloca e, più specificamente, dalle peculiarità dell'autorizzazione notarile rispetto all'autorizzazione giudiziale.

La peculiarità dell'autorizzazione notarile rispetto a quella giudiziale emerge sotto plurimi profili:

- il notaio autorizzante non può che essere il notaio rogante ⁵²: da ciò consegue la possibilità di valutare appieno la sfera degli interessi soggettivi intaccati dall'atto da stipulare e di forgiare quest'ultimo anche alla più completa tutela dei soggetti più fragili;
- non è lo stesso soggetto che rilascia l'autorizzazione quello cui può essere richiesta la revoca o la modifica dell'autorizzazione, potendo questa essere richiesta solo all'autorità giudiziaria (e non già al notaio autorizzante o ad altro notaio);
- l'autorizzazione notarile, a differenza di quella giudiziale, diviene efficace solo per effetto del decorso del termine di 20 giorni dalle comunicazioni e notificazioni di legge (art. 21, commi 4 e 6) senza che sia stato proposto il reclamo.

3. L'art. 21 d.lgs. 149/2022 non attribuisce al giudice tutelare un potere di controllo sistematico su tutte le autorizzazioni notarili

⁵²Cfr. FABIANI-PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione* in *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, I – Gli studi a cura di E. Fabiani, R. Guglielmo, V. Pace, Milano, 2023, 9 ss.

Va anzitutto esclusa in radice la possibilità di leggere l'art. 21 comma 6 nel senso di norma che ha implicitamente inteso attribuire al giudice tutelare un potere di controllo sistematico di tutte le autorizzazioni notarili nella parte in cui ha disposto che le autorizzazioni notarili «*possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare*».

Come si è già avuto modo di evidenziare, la norma si limita a riprendere, anche sotto questo profilo, la lettera dell'art. 742 c.p.c. e, non solo non autorizza assolutamente una siffatta operazione interpretativa, ma nulla dice, al pari dell'art. 742 c.p.c., in ordine alla possibilità che la revoca/modifica possa avvenire solo ad istanza di parte ovvero anche d'ufficio. Non a caso, del resto, come abbiamo avuto modo di vedere, quest'ultima possibilità non è per null'affatto pacifica né in dottrina né in giurisprudenza.

La possibilità che il legislatore abbia inteso attribuire al giudice tutelare il potere di controllare sistematicamente tutte le autorizzazioni notarili contrasta in radice con la *ratio* stessa della riforma, pena l'inevitabile vanificazione degli obiettivi che il legislatore mira a conseguire con la stessa.

Il legislatore, infatti, ha attribuito la nuova competenza in esame ai notai (quanto meno anche) per sgravare la magistratura e per rendere più spedito lo svolgimento di una determinata attività nell'interesse del soggetto incapace (anche da parte della stessa magistratura che, per effetto della suddetta riforma, si troverà a dover esaminare un più ridotto numero di ricorsi, così da poterli evadere più rapidamente).

Qualora il giudice, a fronte della comunicazione dell'autorizzazione alla cancelleria del tribunale, dovesse essere tenuto ad effettuare sistematicamente detta attività di rivalutazione/controllo, non sarebbe assolutamente sgravato rispetto al passato. Tanto valeva, altrimenti ritenendo, continuare a riservare esclusivamente al giudice l'effettuazione della suddetta valutazione, senza attribuire alcuna competenza in materia al notaio.

A livello di prassi, dunque, sembrerebbe corretto ritenere che l'autorizzazione notarile, una volta comunicata alla cancelleria, non debba essere sistematicamente inviata al giudice tutelare per un esame/controllo, se del caso previa assegnazione di un numero di ruolo e la formazione di un fascicolo (con aggravio di lavoro anche per la cancelleria). Ciò dovrà accadere solo nelle ipotesi in cui sia proposto reclamo avverso l'autorizzazione notarile, posto che, per l'effetto, l'assegnazione del numero di ruolo e la formazione del relativo fascicolo saranno funzionali, come tradizionalmente avviene, allo svolgimento di un vero e proprio procedimento giurisdizionale (latamente inteso), qual è il procedimento attraverso il quale viene deciso il reclamo (nella specie avverso l'autorizzazione notarile).

4. Segue: conseguente necessità di delimitare le ipotesi in cui è astrattamente ipotizzabile la revoca/modifica d'ufficio di un'autorizzazione notarile

Differente problema, seppur connesso a quello di cui sopra, è stabilire se il giudice tutelare possa disporre la revoca/modifica d'ufficio, ossia anche in assenza di istanza proveniente da talune delle parti a ciò legittimate.

Prima di interrogarsi sul punto, occorre preliminarmente delimitare le ipotesi in cui sia astrattamente possibile che il giudice tutelare revochi d'ufficio l'autorizzazione notarile.

Una volta esclusa in radice la possibilità che l'art. 21 abbia attribuito al giudice tutelare un sistematico potere di controllo ufficioso su tutte le autorizzazioni notarili, detta possibilità risulta, infatti, astrattamente ipotizzabile nelle sole ipotesi in cui esista già un procedimento pendente (ed il relativo fascicolo) assegnato ad un giudice, così come accade, a titolo esemplificativo, nell'amministrazione di sostegno.

Altrimenti occorre un'istanza proveniente da una delle parti a ciò legittimate e, dunque, siamo al di fuori della revoca/modifica d'ufficio.

In altri termini, al di fuori delle ipotesi di cui sopra non è neanche ipotizzabile che il giudice venga a conoscenza di una determinata autorizzazione notarile e possa, dunque, d'ufficio revocarla o modificarla.

5. Le peculiarità della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile rispetto alla revoca/modifica di cui all'art. 742 c.p.c.

Ciò posto, prima di interrogarsi in ordine a quale sia, effettivamente, la disciplina vigente con riferimento alla revoca/modifica di cui all'art. 21 del d.lgs. 149/2022, occorre preventivamente interrogarsi in ordine alle eventuali peculiarità di questo istituto rispetto a quello, di carattere più generale, contemplato dall'art. 742 c.p.c.

Muovendosi in quest'ordine di idee, due differenze, su tutte, balzano subito all'occhio.

La prima attiene al fatto che, nel caso di specie, il potere di revoca non compete allo stesso soggetto che ha emanato l'atto, così come avviene, di regola, per i provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Non mancano nel nostro ordinamento rare ipotesi in cui il potere di revoca di un provvedimento di volontaria giurisdizione è attribuito ad un giudice diverso da quello che lo ha pronunciato, rispetto alle quali, peraltro, la dottrina ha avuto modo di evidenziare, in conformità alla struttura di fondo propria della revoca, che si tratta comunque di soggetti (quello che ha emesso il provvedimento e quello – eccezionalmente differente - cui è attribuito il potere di revoca) che appartengono all'ordinamento giudiziario⁵³. Circostanza, quest'ultima, che evidentemente non ricorre nel caso di specie, il quale conserva, dunque, una sua peculiarità anche ove raffrontato con le ipotesi eccezionali in cui, nel nostro ordinamento, il potere di revoca è attribuito ad un soggetto differente da quello che ha adottato il provvedimento revocabile.

La seconda attiene al fatto che, nel caso di specie, il soggetto cui compete il potere di autorizzare il compimento dell'atto (ossia il notaio) non è depositario di una competenza esclusiva, così come tradizionalmente accadeva – sino alla riforma Cartabia - per il giudice, ma di una competenza concorrente, avendo detta riforma introdotto il cd. “doppio binario”; oltre a non essere neanche depositario, così come già evidenziato, del corrispondente potere di revoca, invece riservato, in via esclusiva, al giudice anche nelle ipotesi in cui l'autorizzazione sia stata concessa dal notaio (e non dal giudice).

Per l'effetto, dunque, la delimitazione dei confini del potere giudiziale di revoca/modifica dell'autorizzazione notarile diviene assai più delicata, posto che, quanto meno in astratto, si tratta di un potere che ben potrebbe andare a sovrapporsi, sino a svuotarlo sostanzialmente di contenuto, con il potere autorizzatorio che il legislatore ha attribuito al notaio.

Si tratta di un potere concorrente con l'autorità giudiziaria, ma, si badi, qualora le parti optino per il canale notarile, l'effettivo esercizio di questo potere (pur sempre controllabile ad istanza di parte a mezzo del reclamo e con un'efficacia subordinata alla mancata proposizione del reclamo e al decorso del termine di 20 giorni dalle comunicazioni e notificazioni di legge) dovrebbe essere effettivamente riservato al notaio.

In altri termini e in definitiva, quanto appena più sopra sottolineato, non solo vale a rendere evidenti gli indubbi tratti peculiari dell'istituto in esame rispetto a quello di carattere più generale di cui all'art. 742 c.p.c., ma impone anche di riflettere sulla necessità di delimitare i confini della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile di cui all'art. 21 in modo tale da non svuotare di contenuto la scelta di fondo del legislatore di attribuire al notaio un vero e proprio potere autorizzatorio, seppur concorrente con quello dell'autorità giudiziaria; un potere suscettibile di essere controllato in sede giudiziale attraverso la proposizione, ad istanza di parte, del reclamo (alla cui mancata proposizione è subordinata altresì l'efficacia dell'autorizzazione notarile), nonché di

⁵³ CHIZZINI, *La revoca*, cit., 301.

essere revocato/modificato dal giudice, così come prescritto dall'art. 21, ma, si badi, necessariamente entro confini tali da non determinare, nella sostanza, un sostanziale svuotamento radicale di quel potere autorizzatorio che, senza ombra di dubbio, il legislatore ha inteso attribuire (anche) al notaio, riservandogli l'esercizio ogni qual volta le parti abbiano optato per il canale autorizzatorio notarile (e non già per il tradizionale canale giudiziale).

6. L'art. 21 d.lgs. 149/2022 non attribuisce al giudice tutelare un potere d'ufficio di revocare o modificare l'autorizzazione notarile, né di procedere ad una revoca/modifica di quest'ultima sulla base di una nuova valutazione delle circostanze già dedotte e/o esaminate dal notaio autorizzante

E' del tutto evidente, a questo punto, che, se sono corrette le premesse di fondo e le considerazioni sinora svolte, nell'affrontare specifiche problematiche come – su tutte - la possibilità di disporre la revoca/modifica d'ufficio o l'individuazione dei “motivi” sulla cui base il giudice possa procedere alla revoca/modifica di un'autorizzazione notarile, non si possono assolutamente traslare in automatico le impostazioni dottrinali e giurisprudenziali esistenti con riferimento alla figura di carattere più generale di cui all'art. 742 c.p.c. Occorre tener conto delle suddette peculiarità dell'istituto della revoca/modifica di cui all'art. 21 del d.lgs. 149/2022.

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare nel trattare della revoca/modifica in genere di cui all'art. 742 c.p.c., non sussiste uniformità di vedute né sull'iniziativa d'ufficio né sui possibili “motivi” oggetto di revoca/modifica.

Un indirizzo, diffuso soprattutto in giurisprudenza e sostenuto da una parte della dottrina, tende: per un verso, ad ammettere la revoca/modifica d'ufficio e, per altro verso, ad estendere l'oggetto della revoca/modifica anche alla valutazione delle circostanze già dedotte e/o esaminate dal giudice.

A fondamento di questa impostazione si invocano fundamentalmente le seguenti argomentazioni:

- 1) la lettera della legge e segnatamente dell'art. 742 c.p.c. nella parte in cui dispone che “i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati”, talvolta posta in raffronto con la differente formulazione di norme nelle quali il legislatore ha voluto individuare

una esclusiva legittimazione della parte, quali, a titolo esemplificativo, l'art. 739 c.p.c.⁵⁴,

- 2) il carattere inquisitorio dei procedimenti in camera di consiglio, che si coglierebbe, non solo sotto il profilo dell'istruttoria (comprensiva del potere del giudice sia di disporre d'ufficio l'assunzione di tutti i mezzi di prova – ivi compresi quelli atipici – che di ricercare d'ufficio fatti - non allegati dalle parti - e fonti di prova), ma anche sotto il profilo del principio della domanda, che non opererebbe in questa sede⁵⁵;
- 3) il differente fondamento e la differente struttura della revoca/modifica di cui all'art. 742 c.p.c. rispetto al reclamo di cui all'art. 739 c.p.c., quale argomento (decisivo o quando meno concorrente, a seconda delle differenti posizioni dottrinali) per escludere che, ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione della revoca/modifica (e segnatamente dei "motivi" che possano essere fatti valere in questa sede), si debba procedere ad un "coordinamento" con il rimedio del reclamo di cui all'art. 739 c.p.c.⁵⁶

Più precisamente, sotto quest'ultimo profilo si tendono a rimarcare i differenti tratti caratterizzanti e distintivi dei suddetti rimedi in quanto, in estrema sintesi, «il provvedimento del giudice, e anche il provvedimento volontario, può essere attaccato su due fronti: dallo stesso giudice che lo ha emanato mediante revoca, o dal giudice superiore a seguito della impugnazione di parte; ne consegue, pertanto, che la revoca si pone come superamento del vincolo del giudice al proprio provvedimento e opera parallelamente (sebbene in autonomia) al potere di impugnazione che spetta alle parti»⁵⁷.

In altri termini, al potere di impugnazione assegnato alle parti, si contrapporrebbe il potere del giudice di tornare sulla propria decisione⁵⁸.

Non è questa la sede per approfondire la tematica della delimitazione dei contenuti e dei confini della revoca/modifica di cui all'art. 742 c.p.c. rispetto al reclamo di cui all'art. 739 c.p.c.

Anche se, in via generale, per quanto di rilievo (anche) con riferimento alla peculiare ipotesi della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile, due notazioni di carattere generale vanno effettuate.

La prima attiene all'argomento letterale che, a ben vedere, non appare per null'affatto risolutivo.

⁵⁴ CHIZZINI, *La revoca*, cit., 319.

⁵⁵ CHIZZINI, *La revoca*, cit., 318 s.

⁵⁶ Parte della dottrina ritiene che i mezzi del reclamo e della revoca modifica siano tra di loro alternativi, specificando che il reclamo rappresenta il solo mezzo connesso alla parte per contestare la presenza di vizi di merito o di legittimità originari, mentre la revoca riguarda la deduzione di nuovi fatti o di fatti già esistenti ma non conosciuti. Cfr. FRANCHI, *Sulla revoca dei provvedimenti*, cit., 209

⁵⁷ Così CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., 301.

⁵⁸ Cfr. CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., 308-309.

L'art. 742 c.p.c., nel prevedere la possibilità della revoca/modifica "in ogni tempo" di un determinato provvedimento avente natura di volontaria giurisdizione, nulla dice in ordine alla possibilità o meno che questa sia disposta d'ufficio, enunciando, piuttosto, ben più limitatamente, solo un principio di carattere generale che rappresenta una delle più significative espressioni dell'intrinseca inidoneità al giudicato di provvedimenti di siffatta natura.

Qualora volesse tentarsi di attribuire un qualche rilievo alla generica disposizione di cui sopra sotto lo specifico profilo in esame, la stessa andrebbe raffrontata, sul piano sistematico, con altre e più specifiche disposizioni che, nella struttura codicistica originaria, prevedevano talvolta la revoca/modifica d'ufficio. Una scelta, questa, che sembrerebbe deporre nel senso che il significato da attribuire alla suddetta disposizione di carattere generale sia quello di non consentire la revoca/modifica d'ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Qualora, infatti, la regola di carattere generale dovesse essere nel senso del carattere ufficio della revoca/modifica non si vede per quale motivo il legislatore, nelle suddette ipotesi, avrebbe dovuto prevedere espressamente la revocabilità/modificabilità d'ufficio.

Quanto, poi, alla invocata natura inquisitoria del procedimento in camera di consiglio ⁵⁹, giova evidenziare come si tratti di impostazione assai diffusa nella dottrina più risalente, ma che è stata significativamente rivista dalla più recente dottrina, soprattutto alla luce della introduzione nel nostro ordinamento del nuovo art. 111 della Costituzione. In estrema sintesi, si è ritenuto, infatti, che l'espressa enunciazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice a livello costituzionale abbia dotato di fondamento costituzionale anche un altro fondamentale principio del processo civile, che - assai singolarmente - non trova una puntuale enunciazione nel codice di rito civile, ossia il divieto per il giudice di ricorrere alla propria scienza privata. Da ciò l'evidente impossibilità, pena il contrasto con il dettato costituzionale, di continuare a ricostruire il procedimento in camera di consiglio come un procedimento propriamente inquisitorio, tanto sotto il profilo dell'istruttoria (stante la compatibilità con il divieto del giudice di ricorrere alla propria scienza privata del solo potere d'ufficio di disporre l'assunzione dei mezzi di prova, ma non anche di andare alla ricerca dei fatti - non allegati dalle parti - e delle fonti di prova) che, ancor prima, sotto il profilo del principio della domanda ⁶⁰.

Ciò premesso, in via generale, è possibile a questo punto concentrare l'attenzione sulle peculiarità della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile.

⁵⁹ Su cui cfr. per tutti, anche per ulteriori riferimenti: CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., spec. 318 e 322.

⁶⁰ Cfr. più ampiamente, anche per ulteriori riferimenti: E. FABIANI, *I poteri istruttori del giudice civile*, Napoli, 2008, spec. 668 ss.

Dette peculiarità appaiono ben poco compatibili con l'ulteriore argomento tradizionalmente invocato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ammettere, per un verso, la revoca/modifica d'ufficio e per estendere, per altro verso, l'oggetto della revoca/modifica anche alla valutazione delle circostanze già dedotte e/o esaminate dal giudice. Il riferimento è al potere del giudice di ritornare sulla propria decisione, quale tratto caratterizzante dell'istituto di carattere generale della revoca/modifica di cui all'art. 742 c.p.c., nonché tratto distintivo rispetto al reclamo di cui all'art. 739 c.p.c.

Nell'ipotesi che ci occupa, infatti, il potere di revoca dell'autorizzazione notarile riconosciuto, dall'art. 21 d.lgs. n. 149/2022, al giudice tutelare non può trovare il proprio fondamento nel potere del giudice di ritornare sulla propria decisione, posto che, nel caso di specie, la decisione è del notaio e non del giudice, cui il legislatore attribuisce il potere di revoca.

E' di tutta evidenza che, nel caso di specie, ai fini della ricostruzione dell'istituto, occorre tenere conto delle peculiarità dello stesso rispetto alla figura, di carattere più generale, di cui all'art. 742 c.p.c., come del resto confermato anche dalla differente disciplina prevista dal legislatore con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione notarile, subordinata alla mancata proposizione del reclamo e al decorso del termine di 20 giorni dalle comunicazioni e notificazioni di legge (art. 21, commi 4 e 6).

Detta peculiarità, nel momento in cui si traduce sostanzialmente nella sussistenza di due differenti rimedi (revoca/modifica e reclamo) che fanno però entrambi capo ad un soggetto differente da quello che ha adottato il provvedimento autorizzatorio, sembrerebbe inevitabilmente richiedere un maggior coordinamento fra questi rimedi, così scongiurando anche un'ingiustificata sovrapposizione fra gli stessi (quale traspare, invece, in modo netto e marcato nella giurisprudenza in materia, tanto da costituirne un evidente tratto caratterizzante).

E' sicuramente vero che esistono ipotesi in cui, anche in sede giudiziale, il potere di revoca è conferito ad un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento (e non è stato dunque assolutizzato, nel nostro diritto positivo, il principio secondo il quale il giudice legittimato alla revoca è sempre e soltanto il medesimo che ha emanato il provvedimento ⁶¹), ma, al di là della natura eccezionale di tali ipotesi, le stesse vengono ricondotte ad unità, nell'ambito dell'istituto ricostruito nei termini appena più sopra segnalati, evidenziando come si tratta comunque di «provvedimenti di organi diversi pur sempre appartenenti al medesimo potere (ordine) giudiziario»⁶².

⁶¹ Cfr. CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., 331.

⁶² Cfr. CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., 309.

Nel caso di specie non ricorrere neanche questa circostanza ed anzi, a ben vedere, ricorre l'ulteriore peculiarità – in precedenza segnalata - di cui non può non tenersi conto per ricostruire correttamente il peculiare istituto della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile: il cd. doppio binario, ossia il riconoscimento al notaio di una competenza concorrente con quella del giudice.

In una situazione di questo tipo, infatti, ritenere che il giudice possa disporre la revoca/modifica d'ufficio e che l'oggetto della stessa possa estendersi sino ad una rivalutazione delle circostanze già dedotte e/o esaminate dal notaio significherebbe, nella sostanza, svuotare di contenuto il cd. doppio binario, posto che, anche quando la parte ha scelto di rivolgersi al notaio, il giudice potrebbe revocare l'autorizzazione notarile (non già sulla base di fatti sopravvenuti o nuove prove ma anche) sulla base di una mera rivalutazione dei fatti già dedotti e/o esaminati dal notaio, ossia effettuando, in sostanza, proprio quella valutazione che avrebbe dovuto effettuare qualora la parte avesse optato per il canale giudiziale (e non per quello notarile).

7. Segue: la necessità di coordinare il rimedio della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile con quello del reclamo

La peculiarità della revoca/modifica di cui all'art. 21 del d.lgs. 149/2022, rispetto all'analogo rimedio di carattere più generale di cui all'art. 742 c.p.c., impone, a ben vedere, altresì di procedere, sotto più profili, ad un coordinamento con il differente rimedio del reclamo, contemplato dal medesimo art. 21.

Com'è noto un problema analogo si pone anche con riferimento ai rimedi di cui agli art. 739 e 742 c.p.c.⁶³, ma nel nostro caso il rapporto fra gli stessi emerge in termini differenti, oltre che per i motivi sinora evidenziati, anche da una mera lettura dell'art. 21. Questa norma, infatti, a differenza di quanto accade per i provvedimenti camerali in genere: per un verso, esclude in radice la possibilità che l'autorizzazione notarile sia provvisoriamente esecutiva (così come previsto, invece, dall'art. 741 c.p.c. per l'autorizzazione giudiziale qualora sussistano “ragioni d'urgenza”); per altro verso, subordina l'efficacia dell'autorizzazione notarile al decorso di venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni di legge (art. 21, comma 4, d.lgs. n. 149/2022) senza che sia stato proposto reclamo.

⁶³ Cfr. CHIZZINI, *La revoca*, cit., 309; CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, cit., 294; FABIANI-PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.

In ragione di questa peculiare disciplina legislativa è, dunque, necessario anzitutto chiedersi se sia possibile proporre la revoca/modifica anche durante il lasso temporale in cui l'autorizzazione è reclamabile.

Stante la peculiare lettera della norma, rispetto alla disciplina di carattere generale relativa ai procedimenti in camera di consiglio, è, infatti, quanto meno legittimo ipotizzare che il legislatore, dettando la disciplina appena più sopra richiamata, abbia inteso proprio evitare, o quanto meno limitare al massimo, la sovrapposizione fra il reclamo e la revoca/modifica dell'autorizzazione notarile, anche in considerazione del fatto che, come in più occasioni evidenziato, nel caso di specie la revoca/modifica non viene certamente in rilievo nella sua tradizionale dimensione giudiziale (ossia quale superamento del vincolo del giudice al proprio provvedimento – distinto dal potere di impugnazione che spetta alle parti – ed espressione, dunque, del principio della tendenziale revocabilità dei provvedimenti del giudice, diversi dalla sentenza, fin quando non emerga una limitazione normativa).

Lo spartiacque fra i due rimedi, peraltro, non necessariamente deve essere rappresentato dalla efficacia dell'autorizzazione e, nel caso di specie, il legislatore sembrerebbe aver inteso assicurare comunque uno spazio di operatività della revoca/modifica anche avverso l'autorizzazione non ancora efficace.

Qualora si ritenga, infatti, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 21 – e dalle norme del codice di procedura civile da questo richiamate ⁶⁴ -, che anche il reclamo avverso l'autorizzazione notarile (al pari di quello proponibile avverso l'autorizzazione giudiziale) sia proponibile entro i 10 giorni di cui all'art. 739 c.p.c. ⁶⁵, la revoca/modifica conserva un suo ambito di applicazione temporale anche avverso le autorizzazioni ancora inefficaci in forza di quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 21 nella parte in cui dispone che: «le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo».

In altri termini, attraverso una lettura di ordine sistematico di quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 21 (e dalle norme del codice di procedura civile richiamate dal comma 5) ⁶⁶, è possibile ritenere che l'autorizzazione notarile sia:

⁶⁴ In forza del quale «l'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale».

⁶⁵ Cfr. FABIANI-PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.; E.FABIANI – L.PICCOLO, *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi*, cit.

⁶⁶ Di non agevole coordinamento, per come formulati, già sotto il profilo della individuazione del termine per proporre il reclamo avverso l'autorizzazione notarile.

- reclamabile entro dieci giorni dalle comunicazioni e notificazioni di legge (*ex art. 21, commi 4 e 5 d.lgs. n. 149/2022*), ma non anche suscettibile di revoca/modifica entro questo ristretto ambito temporale;
- revocabile o modificabile solo dopo che sia decorso il suddetto termine di dieci giorni per proporre reclamo, anche quando il provvedimento sia divenuto efficace per effetto del decorso del termine di venti giorni di cui al comma 6 dell'art. 21⁶⁷.

Così ritenendo, la revoca/modifica conserverebbe comunque uno spazio di operatività quanto mai significativo, ricomprendendo al suo interno, oltre alle autorizzazioni già divenute efficaci (per effetto del decorso del suddetto termine di venti giorni), anche quelle ancora inefficaci (in forza di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 21) ma non più reclamabili per effetto del decorso del suddetto termine di dieci giorni.

In altri termini, lo sfalsamento temporale (10/20 gg) previsto con specifico riferimento all'autorizzazione notarile, fra il termine per la proposizione del reclamo (di 10 gg) ed il termine di efficacia dell'autorizzazione (di 20 gg), troverebbe una sua ragion d'essere proprio nella peculiare disciplina dettata con riferimento ai rapporti fra reclamo e revoca/modifica e mirerebbe sostanzialmente ad evitare che, nel breve lasso temporale (dieci giorni) previsto per la proposizione del reclamo, l'autorizzazione possa essere revocata o modificata, posto che, nel caso di specie, in ragione delle peculiarità più volte rimarcate:

- 1) l'autorizzazione in detto lasso temporale è sempre inefficace (non essendo contemplata la provvisoria esecutorietà);
- 2) la revoca/modifica non può essere posta in essere dal soggetto che ha emesso l'autorizzazione (il notaio), ma da un soggetto diverso (il giudice tutelare);
- 3) il reclamo sembrerebbe atteggiarsi in termini di rimedio destinato ad ospitare ogni possibile doglianza (di rito o di merito); anche quelle, per intendersi, che la parte potrebbe far valere con la revoca/modifica;
- 4) vi è coincidenza, quanto meno in via tendenziale, fra i soggetti legittimati ad esperire il reclamo e quelli legittimati a richiedere la revoca/modifica.

Più in dettaglio, nel caso di specie non ricorre, come più volte evidenziato, la condizione di fondo invocata per affermare la piena sovrapposibilità della revoca/modifica rispetto al reclamo (ammettendola, in particolare, anche nell'ipotesi in cui sia già stato proposto il reclamo), ossia la tendenziale revocabilità dei provvedimenti del giudice⁶⁸, posto che ci troviamo di fronte ad un'ipotesi anomala di revoca in cui il provvedimento è revocabile da un soggetto differente da

⁶⁷ Difficile dire, in assenza di qualsivoglia indicazione normativa sul punto, se proponibile anche nell'ipotesi in cui sia stato proposto il reclamo.

⁶⁸ Cfr. CHIZZINI, *La revoca*, cit., 326

quello che lo ha adottato (che, peraltro, non appartiene all'ordine giudiziario, così come accade, invece, nelle ipotesi eccezionali in cui un provvedimento giurisdizionale è revocabile da un giudice diverso da quello che lo ha emanato).

A ciò si aggiunga che, anche la dottrina che, con riferimento alla disciplina di carattere generale dei procedimenti in camera di consiglio, propugna la piena sovrapponibilità fra revoca/modifica e reclamo, fa espressamente salve le ipotesi in cui il legislatore detti una disciplina speciale ⁶⁹, che è proprio quanto riteniamo sia accaduto nell'ipotesi in esame.

L'esigenza di coordinamento fra questi due rimedi, a ben vedere, non finisce qui.

Coerentemente con la prospettiva sinora propugnata, fondamentalmente incentrata sulle peculiarità del rimedio revocatorio in esame, sembrerebbe corretto ritenere che un significativo coordinamento con il reclamo si imponga anche sotto il profilo dei "motivi" deducibili in sede di revoca/modifica (rispetto a quelli deducibili in sede di reclamo).

Particolarmente funzionale al suddetto scopo si rivela, dunque, quell'indirizzo dottrinale che ha tentato di valorizzare e sviluppare questa prospettiva già, in via generale, con riferimento ai rapporti fra la revoca/modifica di cui all'art. 742 c.p.c. ed il reclamo di cui all'art. 739 c.p.c.

Più in particolare, muovendosi in questo ordine di idee, si è ritenuto che «la disciplina del reclamo sia tale da consentire, non tanto la preclusione, quanto la sanatoria dei vizi rilevabili ad istanza di parte che non siano stati fatti valere attraverso l'impugnazione»; in altri termini, dovrebbe ritenersi che «l'art. 739 c.p.c. operi sullo stesso piano degli artt. 156, ult. comma, e 157 c.p.c. e che, facendosi luogo a sanatoria dei vizi non fatti valere così come si fa luogo a sanatoria per raggiungimento dello scopo o acquiescenza o per aver la parte dato causa a non aver tempestivamente rilevato la nullità, garantisca per tale via un certo grado di stabilità del provvedimento» ⁷⁰.

Conseguentemente, secondo questa impostazione, «sopravvivono alla consumazione dell'impugnazione: i vizi di legittimità verificatisi nel corso del procedimento di primo grado rilevabili d'ufficio, anche se non fatti valere come motivo di reclamo; i vizi verificatisi nel corso del procedimento di secondo grado; i vizi della decisione emanata in sede di reclamo sulle nullità dedotte quali motivi di reclamo»⁷¹.

⁶⁹ Cfr. per tutti CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., 341.

⁷⁰ CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, cit., 294.

⁷¹ CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, cit., spec. 294-295 secondo la quale «entro tali limiti potrà invocarsi la revoca del decreto per motivi originari di legittimità (mentre assai difficile è ipotizzare un motivo di legittimità sopravvenuto che non dipenda da una modificazione della legge); si rileva come trattasi di limiti assai ristretti, concretandosi i vizi rilevanti ai fini della revoca, soprattutto dopo che sarà entrato in vigore l'art. 38 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 353/1990 ..., essenzialmente nel difetto di costituzione del giudice, nella carenza di legittimazione *ad causam* o *ad processum*, nella omessa instaurazione del contraddittorio».

Quanto, poi, agli *errores in iudicando*, si ritiene che in sede di revoca «non possa farsi luogo ad una mera rivalutazione dei fatti che hanno già costituito oggetto del primo procedimento e la cui erronea, insufficiente o contraddittoria considerazione e interpretazione avrebbe dovuto dedursi come motivo di reclamo. Presupposto di ammissibilità della revoca sarà, invece, l'allegazione di fatti nuovi, per tali intendendosi sia circostanze di fatto sopravvenute sia circostanze di fatto preesistenti, ma non allegate e comunque non conosciute dal giudice, sia la deduzione di nuove prove⁷².

In definitiva, dunque, con riferimento all'autorizzazione notarile, in ragione di quanto sinora evidenziato, sembrerebbe corretto ritenere che la revoca/modifica:

- 1) non sia mai ammissibile d'ufficio, neanche ove vi sia un procedimento già pendente attraverso il quale il giudice possa avere conoscenza ufficiosa dell'autorizzazione adottata dal notaio;
- 2) non possa mai avere ad oggetto una mera rivalutazione dei fatti già conosciuti dal notaio in sede di effettuazione della valutazione sfociata nella concessione dell'autorizzazione, ma solo fatti non conosciuti dal notaio, nuove prove o circostanze sopravvenute.

Per l'effetto, a ben vedere, pur non svuotando di contenuto il potere autorizzatorio attribuito dal legislatore al notaio, si assicurerebbe comunque un ampio margine di intervento da parte del giudice ogni qual volta la parte a ciò legittimata intenda richiedere la revoca/modifica dell'autorizzazione notarile, non solo a fronte di circostanze sopravvenute, ma anche per una nuova valutazione sulla base di fatti non conosciuti dal notaio o sulla base di nuove prove.

8. Il limite assolutamente invalicabile della revoca/modifica: i confini del potere autorizzatorio attribuito dalla legge al notaio (o al giudice)

Giova, infine, evidenziare come, indipendentemente dalla posizione che si ritenga di accogliere con riferimento ai "motivi" deducibili in sede di revoca/modifica dell'autorizzazione notarile, sussiste, comunque, un limite invalicabile al potere di revoca/modifica del giudice, assolutamente pacifico anche in ipotesi di autorizzazione giudiziale, rappresentato dai confini del potere attribuito dalla legge al notaio (o al giudice) in sede di autorizzazione al compimento di un determinato atto.

In altri termini, è assolutamente pacifico, con riferimento all'autorizzazione giudiziale, che il potere esercitabile dal giudice in sede di revoca/modifica di un determinato provvedimento

⁷² Così CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, cit., 295 nell'evidenziare come detta ricostruzione trova conferma anche nella disciplina prevista dal legislatore con riferimento alla revoca degli effetti di determinati provvedimenti ove i presupposti della medesima coincidono sempre con motivi di merito in relazione a circostanze di fatto sopravvenute.

autorizzatorio non si possa mai estendere sino a ricomprendere valutazioni che rientrano nel merito dell'atto autorizzato.

Più precisamente, si è ritenuto che «il potere di revoca – e il riesame che esso comporta – è certo circoscritto in quei medesimi limiti di sindacato che individuano l'azione dell'autorità giudiziaria già in sede di emanazione del provvedimento volontario (salvo espressa deroga di legge). Sarebbe contraddittorio che il potere in sede di revoca potesse estendersi a un sindacato precluso quando si doveva pronunciare il provvedimento da revocarsi: questa indicazione vale soprattutto in quelle situazioni in cui la omologazione dell'atto negoziale è ristretta alle condizioni di legittimità e certo non comprende il merito dell'atto»⁷³.

Trattasi di principio pacifico che, evidentemente, deve trovare piena applicazione anche con riferimento all'autorizzazione notarile.

9. Il limite temporale ultimo della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile

Abbiamo già avuto modo di soffermarci sui limiti temporali della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile sotto il profilo dei “rapporti” con il reclamo, ma il problema dei limiti temporali della stessa ha, in realtà, una portata più ampia.

Come si è già avuto modo di evidenziare, infatti, non esiste uniformità di vedute, sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine al limite temporale ultimo entro il quale può essere disposta la revoca/modifica di un provvedimento di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 742 c.p.c.

Detta problematica si pone anche con riferimento alla peculiare ipotesi della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile.

Nei circoscritti confini del presente contributo basti, a tal proposito, evidenziare quanto segue.

Con riferimento alla revoca/modifica di cui all'art. 742 c.p.c., nonostante la lettera della norma, non è per null'affatto pacifico che la stessa non incontri alcun limite di ordine temporale e, nell'ambito dell'ampio indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che ravvisa l'esistenza di un limite temporale ultimo, non sussiste uniformità di vedute in ordine a quale sia questo limite.

Per quanto maggiormente rileva in questa sede, come già evidenziato, secondo parte della dottrina il potere di revoca trova il suo limite naturale nel compimento dell'atto autorizzato e quando sia realizzato lo scopo cui era preordinato il provvedimento che si vuole revocare. Più

⁷³ Così CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., 337 nell'evidenziare come, «tale notazione è conforme alla posizione tradizionale, la quale evidenzia ... che il tipo di potere esercitato nella revoca è (in linea di tendenza) omogeneo a quello che si era espresso a suo tempo con il provvedimento revocato». Ma vedi anche M.A. BIANCA, *Irrevocabilità del decreto di omologazione dell'atto costitutivo*, in *Dir. fall.*, 1991, I, 226-227 ed ivi ulteriori riferimenti dottrinali.

precisamente, secondo autorevole dottrina ⁷⁴ se il decreto autorizza un singolo e ben determinato negozio, esso può essere revocato nel lasso di tempo che va dalla sua emissione al perfezionamento di quello, mentre, se autorizza il compimento di più negozi, o l'amministrazione di patrimoni separati, la revoca può intervenire fino al completo esaurimento delle attività autorizzate, fermo restando che in entrambe le ipotesi essa non è in grado di travolgere i diritti acquistati dai terzi in buona fede in virtù di convenzioni stipulate anteriormente al sopravvenire della stessa.

Anche sotto questo profilo, a ben vedere, si coglie la peculiarità dell'istituto della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile rispetto a quello, di carattere più generale, di cui all'art. 742 c.p.c.

Mentre, infatti, con riferimento a quest'ultimo, in considerazione del più ampio perimetro applicativo (tale da ricomprendere differenti tipologie di provvedimenti di volontaria giurisdizione) è possibile ipotizzare che, con specifico riferimento a taluni di essi – quali i provvedimenti autorizzatori al compimento di uno o più negozi -, il termine ultimo sia rappresentato, nonostante la lettera della legge, dal compimento dell'atto, è assai più difficile immaginare che analoga conclusione possa trovare riscontro con riferimento ad un istituto dalla portata più circoscritta, come quello in esame, che ha ad oggetto i soli provvedimenti autorizzatori al compimento di determinati negozi.

A fronte di questo più ristretto ambito di applicazione, infatti, una siffatta interpretazione sembrerebbe incompatibile con la lettera dell'art. 21 e, più precisamente, con l'inciso, ivi contenuto, che consente la revoca/modifica “in ogni tempo”.

Pur trattandosi, infatti, del medesimo inciso contenuto nell'art. 742 c.p.c., in questa sede, in ragione del differente (e più ampio) perimetro applicativo di questa norma, allo stesso ben può attribuirsi un significato compatibile con la suddetta interpretazione, posto che, detto inciso

⁷⁴ Cfr. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, Torino, 1971, 48, secondo il quale «si deve riconoscere che quando il provvedimento ha esaurito la sua funzione la revocabilità è priva di ogni significato. Se è stata data un'autorizzazione alla vendita, e la vendita è stata compiuta, è semplicemente insensato parlare di revoca dell'autorizzazione. La vendita vivrà per conto suo, e sarà soggetta al regime generale per essa stabilito, ma l'autorizzazione, se è stata data, non viene mai più in questione»; MONTESANO, *Giurisdizione volontaria*, cit., 12; in senso analogo MASSARI, *Gravami e revoca*, cit., 158 s. *Contra* CHIZZINI, 362 s., il quale adduce plurime ragioni sottese alla possibilità di revocare il provvedimento autorizzatorio dopo la sua esecuzione, tra le quali si considerino le seguenti. Militano in tal senso – secondo l'A.: il tenore letterale della norma secondo cui la revoca può operare in ogni tempo, quindi sia prima che dopo la produzione degli effetti che qualificano il provvedimento; la possibilità della disapplicazione in sede contenziosa, sede questa che di norma presuppone la attuazione del provvedimento volontaria e l'esplicazione dei suoi effetti. Infine, puntualizza l'A., “non opera nemmeno un limite alla revoca del provvedimento volontario ricollegabile ad un divieto (atecnico) di *reformatio in pejus* sicché si può affermare che il giudice, se necessario, revocherà il decreto senza che possa la parte configurare la lesione o comunque il venir meno di una posizione di vantaggio costituitasi a seguito degli effetti del provvedimento. La legge, infatti, quando ha limitato il potere di revoca, si è preoccupata esclusivamente della situazione dei terzi, dando quindi per scontato che le parti debbano subire le ripercussioni negative che conseguono nei loro confronti dalla ablazione - modificazione del provvedimento”.

potrebbe essere riferito alle ipotesi differenti dai provvedimenti autorizzatori al compimento di negozi.

In definitiva, dunque, il limite temporale ultimo della revoca/modifica dell'autorizzazione notarile non può essere rappresentato dal compimento dell'atto.

Pur esulando dalla presente indagine, giova dunque evidenziare, prima di concludere sul punto, come, nell'ipotesi dell'autorizzazione notarile, in ragione delle peculiarità che le sono proprie, anche la problematica sottesa alla previsione di cui all'art. 742 c.p.c. nella parte in cui - pur consentendo la revoca/modifica dei provvedimenti camerali - fa salvi i diritti acquistati dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca, si atteggia in modo peculiare.

Anche in questo caso l'art. 21 si limita sostanzialmente a riprendere la lettera dell'art. 742 c.p.c., ma, anche in questo caso, in ragione delle peculiarità proprie dell'autorizzazione notarile, non è per null'affatto scontato che possa trovare *de plano* applicazione con riferimento all'art. 21 quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 742 c.p.c.

10. Consumazione del potere autorizzatorio notarile e possibilità di concedere una nuova autorizzazione avente un contenuto differente dalla precedente

Il legislatore della riforma ha indubbiamente inteso riservare il potere di revoca/modifica dell'autorizzazione notarile esclusivamente al giudice. Va conseguente escluso che il notaio possa revocare la propria autorizzazione o l'autorizzazione concessa da altro notaio.

Ciò premesso, più che legittimo appare però chiedersi se il notaio, dopo aver concesso una determinata autorizzazione, possa nuovamente esercitare il potere attribuitogli dalla legge concedendo una nuova autorizzazione, di contenuto differente rispetto alla precedente, alla luce di circostanze sopravvenute, di nuove prove o anche solo sulla base di una mera rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminati in sede di concessione della prima autorizzazione.

Appare del tutto evidente che, in ipotesi di mutamento delle circostanze, la prima autorizzazione concessa dal notaio è sostanzialmente superata da questo mutamento, per cui non appare dubitabile che il notaio possa adottare un nuovo provvedimento autorizzatorio di contenuto differente dal primo già adottato.

Altrettanto sembrerebbe da ritenersi anche nell'ipotesi in cui, in relazione ai medesimi fatti, emergano nuove prove, posto che la valutazione effettuata dal notaio è incentrata proprio sulle "prove" di determinati fatti.

Più delicata è l'ipotesi in cui non vi sia un mutamento delle circostanze o nuove prove ma l'eventuale nuova autorizzazione trovi il proprio fondamento esclusivamente in una mera rivalutazione dei fatti e/o delle prove già esaminate.

Giova, a tal proposito, anzitutto evidenziare come ci troviamo di fronte ad un fenomeno già conosciuto in sede giudiziale con riferimento alle ipotesi in cui la decisione non è idonea ad acquistare efficacia di cosa giudicata materiale e, dunque, per quanto maggiormente rileva in questa sede, proprio con riferimento alle ipotesi di volontaria giurisdizione.

Si è ritenuto, più in particolare, proprio nell'affrontare la tematica della revoca/modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione che: «distinta dal fenomeno della revoca della decisione si deve reputare ... la possibilità per la parte di ottenere un provvedimento dal contenuto divergente rispetto a un altro precedente, senza che si abbia mutamento della situazione sostanziale e senza una formale revoca»⁷⁵.

Avuto riguardo a questa possibilità, ai fini della qualificazione della stessa, si è distinta l'ipotesi in cui il nuovo provvedimento sia adottato dal medesimo organo giurisdizionale che aveva adottato il precedente ovvero da un diverso organo giurisdizionale.

Nel primo caso, infatti, ci troveremmo di fronte ad una «fattispecie di revoca tacita del precedente provvedimento: questo non fosse altro perché a ben vedere anche nella revoca non può intendersi eliminata non solo la fisicità dell'atto – *quod factum infectum fieri nequit* – ma nemmeno la sua esistenza giuridica; si riscontra solo la produzione di nuovi effetti che si sostituiscono retroattivamente sul piano normativo a quelli dell'atto precedente»⁷⁶.

Nel secondo caso, invece, «risulta esclusa di norma la revoca di un provvedimento altrui, e pertanto si deve tenere conto della possibilità – se il secondo giudice non rigetta in rito, come dovrebbe – di due provvedimenti formalmente validi, e della prevalenza del secondo in base al canone normativo (che opera quando non c'è il giudicato) per il quale *lex posterior derogat priori*»⁷⁷.

Nel nostro caso, ferma restando la peculiarità dell'autorizzazione notarile rispetto a quella giudiziale sotto il profilo dell'efficacia, l'ipotesi che ci interessa indagare, per analogia di fondo, è

⁷⁵ Così CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., 309.

⁷⁶ Così CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., 309-310 nell'evidenziare al contempo come si tratta di problematica evidentemente non accomunabile al tema che attiene al contrasto di due giudicati sulla stessa controversia.

⁷⁷ Così CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, cit., 310 nell'evidenziare come «a conclusione analoga giunge anche la dottrina amministrativistica, ove al più si discute della legittimità del secondo provvedimento (quindi della sua annullabilità), ma non della sua immediata efficacia. La conclusione si giustifica, poi, in base alla già osservata inidoneità dei provvedimenti camerali a produrre una qualsiasi efficacia di accertamento».

la prima, ossia quella in cui il medesimo notaio che ha concesso l'autorizzazione intenda esercitare nuovamente il potere autorizzatorio, modificando l'autorizzazione già concessa ⁷⁸.

Nonostante le indubbe peculiarità dell'autorizzazione notarile rispetto a quella giudiziale, la suddetta possibilità sembrerebbe da ammettersi anche con riferimento all'autorizzazione notarile.

Ciò, fondamentalmente, in ragione del fatto che la consumazione del potere autorizzatorio attribuito dalla legge al notaio, che si radica in capo ad un determinato notaio in forza dell'incarico di parte, coincide con il compimento dell'atto e non già con la concessione dell'autorizzazione ⁷⁹, che, si badi, è peraltro anche priva di efficacia fintantoché non sia decorso il termine per la proposizione del reclamo e questo non sia stato proposto.

A ciò si aggiunga che è interesse della parte che si rivolge al notaio, e che la riforma Cartabia intende appieno tutelare, che il notaio effettui una valutazione più approfondita (oltre che attuale) possibile rispetto alla stipulazione dell'atto, per cui non si vede per quale motivo dovrebbe essergli negata la possibilità di ritornare sull'autorizzazione concessa, non solo a fronte di fatti sopravvenuti o nuove prove, ma anche sulla base di una mera rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminati.

In altri termini, a questa conclusione sembrerebbe condurre il modo stesso in cui il legislatore ha strutturato l'autorizzazione notarile, evidentemente contraddistinta da un legame inscindibile fra notaio autorizzante e notaio rogante, il quale, avendo sempre quale prioritario fine quello di salvaguardare l'interesse del minore o dell'incapace, potrà esercitare il potere autorizzatorio fintantoché lo stesso non si sia consumato con il compimento dell'atto, conformando i contenuti dell'autorizzazione a quelli dell'atto.

⁷⁸ In ragione della suddetta peculiarità dell'autorizzazione notarile rispetto a quella giudiziale, la forte analogia ricorre con l'ipotesi in cui l'autorizzazione notarile sia divenuta già efficace per effetto della mancata proposizione del reclamo, mentre, invece, prima che sia decorso il termine per la proposizione del reclamo la nuova autorizzazione notarile farebbe venir meno una precedente autorizzazione ancora inefficace.

⁷⁹ Su questa ricostruzione dell'istituto cfr. più ampiamente E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.